

Ecc.mo CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE -ROMA

RICORSO IN APPELLO CON ISTANZA INIBITORIA

Delle Sigg.re DE LEVA CAROLINA, C.F. DLVCNL71M65H163S; DANIELE LOREDANA, C.F. DNLLDN69B47B602R; SMIRIGLIA LOREDANA, C.F. SMRLDN79H51F158K; CIPOLLONI ROSSELLA, C.F. CPLRSL74S41H282W, DARA CHIARA FABIANA, C.F. DRAFNC78M47B428R, rapp.ti e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Nadia Spallitta CF: SPLNDA61P66A089R ed elettivamente domiciliari presso il suo studio sito in Palermo nella Piazza Lolli n.15

Dichiarano il seguente fax: 091/329150 - indirizzo pec: nadiaspallitta@pecavvpa.it presso cui effettuare le notificazioni e/o ogni comunicazione

CONTRO

-Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. con l'Avvocatura dello Stato ;

-Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del Legale rapp.te p.t.,
e nei confronti di Alessandro Agnetta, Felicetta Auriemma, Pasqualina Borriello, Concetta Conte, Dorotea De Caro, Nicola Di Martino, Giuseppina Esposito, Cinzia Iule, Maria Concetta Magliocco, Rosaria Modesto, Tiziana Nesta, Annunziata Numeroso, Maria Maddalena Paolillo, Amedeo Pella, Simona Sisto, Elena Spinelli, Mattia Tavarilli, con gli avvocati Marotta e Pitaro ;

Elena Angotti, Massimo Cinà, Silvana Elefante, Valeria Ganci, Giuseppa Maria Mira, Giuseppina Romano, Maria Teresa Russo, Sabina Sabato, Natalia Semeraro, Carla Serravezza, Loredana Smiriglia; con gli avvocati Marotta e Pitaro ;

Nonché, Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde, Rebecca Palma con l'avv Ventimiglia

Anna Coppolelli , con l'avv. Pitaro .

Maria Teresa Fimognari, Paola Martino non costituite

per la riforma e/o l'annullamento, previa sospensione degli effetti, anche previa adozione del decreto cautelare monocratico, della sentenza resa dal TAR Lazio, sez. III bis, n. 7788/2020, nella parte in cui il ricorso viene in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto, e dichiarati improcedibili i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Onde ottenere, per l'effetto, l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE E/O ADOZIONI DI MISURE CAUTELARI

Della sentenza n. 7788/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Lazio Roma, depositata il 7 luglio 2020, non notificata con la quale il Tribunale adito nella parte in cui rigettava il ricorso ed i motivi aggiunti, ricorso promossi per l'annullamento previa sospensione dei seguenti atti:

a) del Decreto prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0001134. del 24-07-2018, del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico di pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e sono, pertanto, ammessi a sostenere la prova scritta del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2

2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale;

b) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e sono, pertanto, ammessi a sostenere la prova scritta del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale;

c) del punteggio attribuito alla prova preselettiva svolta dai ricorrenti nel giorno 23/07/2018 restituito ai medesimi candidati al termine della prova preselettiva e, successivamente, reso noto agli stessi in data 30 luglio 2018, accedendo con le credenziali all'area 'Altri servizi' di Polis;

d) del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie speciale, di indizione del corso-concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui, all'art. 6, comma 8, stabilisce che *“A sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale, sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati*

che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale";

e) se e per quanto occorra: del Decreto n. 138 del 3 agosto 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante *“Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 220 del 20 settembre 2017, nella parte in cui all'art. 8, comma 2, stabilisce che *“Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 e' ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile”*;

f) degli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compreso: **1)** i verbali con cui il Consorzio Interuniversitario CINECA ha elaborato l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, con il relativo punteggio conseguito a seguito di correzione automatica, nonché la documentazione trasmessa al MIUR con nota del 24 luglio 2018, assunta al protocollo dell'Amministrazione Ministeriale con il n. AOODGPER 33664 del 24/07/2018; **2)** i verbali relativi alle prove preselettive svolte nelle varie sedi e, in particolar modo, quelli relativi alle sedi in cui c'è stato il black out.

Ed inoltre con ricorso per motivi aggiunti presentati da COPPOLELLI ANNA il 21\8\2019 : a) del Decreto prot. n.0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico di approvazione della graduatoria generale di merito nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice ed inserita nella graduatoria di merito con riserva;

b) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;

c) del Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito per errori materiali, nella parte di interesse della ricorrente;

d) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub c), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;

e) dell'Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, nella parte in cui segnala che i candidati inclusi con riserva nella graduatoria saranno assegnati all'U.S.R. ma non potranno essere assunti;

f) della nota prot. n. 0016649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. Emilia Romagna di convocazione per sottoscrizione contratto individuale decorrenza 01.09.2019 nella parte in cui ai sensi dell'art. 15 del bando, esclude la ricorrente dall'allegato calendario; g) nonché di tutti gli altri atti connessi e conseguenziali e/o presupposti a quelli indicati.

-Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ANGOTTI ELENA il 31/10/2019 :

Per l'annullamento dei seguenti atti:

a) decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019 di approvazione dell'elenco degli idonei e dei vincitori del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2017 e dell'allegato elenco degli idonei e dei vincitori nella parte in cui sono stati esclusi tutti i ricorrenti;

b) Decreto Dipartimentale n.1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria e della successiva nota dell'08.08.2019 prot.U.0036621 di assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019 e della relativa tabella di assegnazione ai ruoli regionali;

c) nonché eventuali provvedimenti ancorché non conosciuti di nomina in ruolo, di assegnazioni alle singole sedi e dei contratti di lavoro firmati dai singoli vincitori;

d) nonché tutti gli altri atti connessi e conseguenziali e/o presupposti a quelli indicati.

FATTO

A)SULL'ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con ricorso giurisdizionale i ricorrenti rappresentavano , in sintesi, quanto segue :

“I ricorrenti hanno partecipato al Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, del Ministero Dell'istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie speciale.

I posti messi a concorso erano inizialmente in numero complessivo di n. 2416. L'art. 7 del bando, rubricato “Art. 7. Prove di esame”, stabiliva che :*“1. Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale.”*. Inoltre, l'art. 6 “Prova preselettiva”, prevedeva espressamente la possibilità che le prove del concorso fossero precedute da una prova preselettiva computerizzata. *“La prova preselettiva consiste in un test **articolato in cento quesiti a risposta multipla**. Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, **di cui una sola corretta**; l'ordine dei 100 quesiti somministrati sarà diversificato per ciascun candidato. La prova ha la durata di 100 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. “*

La prova preselettiva assegnava un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata. Il punteggio della prova preselettiva doveva essere restituito al termine della stessa. Inoltre, l'art. 6 del bando di concorso prevedeva che *“... sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio”*.

L'art. 8 del medesimo bando stabiliva che “ 1. *I candidati che superano la prova di cui all'art. 6 sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova scritta*”.

Con avviso del 27/06/2018, pubblicato sul sito del MIUR, è stata pubblicata la banca dati dei quesiti per la prova preselettiva.

In data 23 luglio 2018 si svolgeva la prova preselettiva computerizzata. La citata prova, unica su tutto il territorio nazionale, si svolgeva nelle istituzioni scolastiche individuate dal MIUR.

In data 25/07/2018, con decreto direttoriale 1134 del 24 luglio 2018, veniva pubblicato sul sito del MIUR l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 8 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, sono stati in numero pari a 8736.

Più in dettaglio, erano stati ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 71,70 punti.

Gli odierni ricorrenti conseguivano un punteggio complessivo inferiore a 71,70, e non venivano ammessi a sostenere la prova scritta successiva.

Inoltre, **in data 25 luglio 2018**, sul sito internet del MIUR veniva comunicato che, a partire dal **30/07/2018**, i candidati che avevano partecipato alla prova preselettiva **avrebbero potuto prendere visione del proprio elaborato e del punteggio conseguito accedendo con le proprie credenziali all'area 'Altri servizi' di Polis**.

Ebbene, gli odierni ricorrenti, dopo aver avuto accesso al proprio elaborato, constatavano che alcune risposte date dagli stessi date, ritenute sbagliate dal MIUR, riguardavano domande che ammettevano due o più possibili risposte.

B)SUL RICORSO DI PRIMO GRADO

Gli odierni appellanti si vedevano costretti quindi presentare ricorso per i motivi che si seguito si sintetizzano :

DIRITTO

1)*Violazione del bando di concorso; violazione degli artt. 3 e 97 della cost.; violazione dei principi generali in materia concorsuale.*

Con il primo motivo i ricorrenti lamentavano l'ambiguità ed equivocità dei test con pluralità di risposte possibili .

In particolare venivano contestati i quesiti:

1. Quesito 4.261, 2. Quesito 7.80, 3. Quesito 4.180, 4. Quesito 4.221, 5. Quesito 4.452, . 6. Quesito n. 5.244

Nel ricorso venivano ampiamente spiegate le ragioni determinanti una pluralità di possibili risposte e comunque la possibile confusione ingenerata nei candidati, e ciò in violazione del principio per cui *“il candidato non possa che mantenersi il più possibile ancorato alla lettera del dato normativo”* (cfr. Cons. Stato, 6 maggio 2004 n. 2797).

Invero: *“l'esigenza di ridurre la complessità dell'argomentazione giuridica ad un quesito semplice e diretto, in relazione al quale una sola delle risposte succintamente formulate, è quella esatta, determina che, poiché occorre mantenersi su un piano di immediatezza, concretezza ed obiettività nella relazione domanda-risposta, il candidato non possa che mantenersi il più possibile ancorato alla lettera del dato normativo, non potendo ricorrere a strumenti interpretativi (ad esempio, ad una ampia interpretazione logico sistematica, ovvero tenendo conto di differenti tesi di dottrina e giurisprudenza); metodi che, ove seguiti, porterebbero a problematizzare la risposta e, addirittura, a poter ritenere esatta più di una risposta, in dipendenza di diversi presupposti argomentativi”* (cfr. TAR Campania - Napoli, sez. II, sent. n.1165/2008).

Per cui i quesiti dovevano essere formulati in modo da non consentire interpretazioni possibili, ma l'esatta applicazione del disposto normativo. Cosa che nella fattispecie non era avvenuta, con conseguente illegittimità dei provvedimenti.

Sul punto, nel ricorso si ricordava che l'ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, aveva affermato che, *“a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz”*, andava disposta l'ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale.

2) violazione della par condicio tra i concorrenti; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà; violazione degli artt. 2, 3 e 97 della costituzione

L'Amm.ne resistente non aveva provveduto, dopo la prova preselettiva all'accertamento dei requisiti di partecipazione al concorso, mentre l'accertamento preventivo era reso ancor più necessario, in quanto l'ammissione alle prove scritte era stata determinata dall'utile collocazione dei candidati entro la soglia degli 8700 posti. Per cui la mancata ammissione alle prove scritte, determinava la conclusione, per i candidati esclusi, della procedura selettiva e l'eventuale inutile prosecuzione del concorso per i candidati privi

dei requisisti, che mal si conciliava con il primigenio obiettivo della P.A. di selezionare i candidati più meritevoli nei concorsi pubblici e più in generale del principio di imparzialità e buon andamento .

Si precisava nel ricorso che :*“In particolare, qualora si consentisse l’inutile prosecuzione dei candidati privi dei requisiti di ammissione a danno dei candidati rimasti esclusi dalla procedura, si determinerebbe solo un inutile dispendio di risorse ad esclusivo danno dei principi di rango costituzionale di parità di accesso agli uffici pubblici, di buon andamento e di imparzialità della P.A., principi questi che devono inesorabilmente guidare la stessa P.A. nell’espletamento dei pubblici concorsi. Pertanto, la scelta dell’Amm.ne resistente di procedere, “in qualsiasi momento” e non prima della prova preselettiva, all’accertamento dei requisiti si palesa in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento, ma soprattutto violativa del principio della par condicio tra i concorrenti. Inoltre occorre rilevare che, in virtù di alcune pronunce cautelari, sono stati ammessi, con riserva, al concorso alcuni candidati privi dei requisiti di accesso prescritti dal bando di concorso.*

Ebbene, l’elenco degli ammessi alle prove scritte impugnato in epigrafe non tiene conto di tale circostanza. Invero, il numero di candidati da ammettere alle prove scritte doveva essere maggiorato del numero dei candidati ammessi con riserva, atteso che laddove la pronuncia cautelare non venisse confermata in sede di merito, l’inserimento dei ricorrenti nell’elenco degli ammessi ha, di fatto, determinato degli effetti irreversibili per altri candidati esclusi dalle successive prove concorsuali. Più in dettaglio, costoro si ritroverebbero nell’impossibilità di accedere alle ulteriori prove del concorso a causa dell’inserimento, nell’elenco degli ammessi alle prove scritte, di coloro i quali hanno ottenuto una pronuncia cautelare e si ritrovano a partecipare alla procedura “con riserva”.

3)VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSALE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 2 BIS, DEL D.P.R. 487/94 SS.MM.II.

Con il terzo motivo si rilevava quanto segue *“La scelta dei candidati ammessi alle successive fasi è stata basata su una prova volta a saggiare esclusivamente le conoscenze di carattere nozionistico di ogni candidato, piuttosto che valutare la preparazione culturale e professionale dei candidati. A ciò si aggiunga che lo scopo precipuo della preselezione è quello di operare una “scrematura” dei candidati e, quindi, non di*

selezionare i vincitori del concorso. Invero, le “prove preselettive” sono essenzialmente finalizzate alla semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso, realizzando una prima selezione all’esclusivo fine di ovviare all’elevato numero di domande presentate. Trattasi, dunque, di prove finalizzate precipuamente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati sulla base di una preparazione che non può che essere generale e, quindi, di una preparazione non approfondita, attesa la sottoposizione – nel prosieguo – dei candidati alle prove scritte ed orali (art. 7 del bando), esclusivamente alle quali deve essere attribuito il compito di vagliare il possesso dei requisiti specifici per il posto da ricoprire (cfr. TAR Sardegna, sent. 3 Ric. n. 4825/2004, 21 agosto 2004, n. 1298; TAR Campania, Sez. IV, sent. 8 agosto 2003, n. 11038). Non si dimentichi, poi, che il bando di concorso non qualifica come prova concorsuale la prova preselettiva. Ciò, infatti, appare evidente dalla lettura delle disposizioni del bando di concorso. Sul punto chiare le disposizioni dell’art. 7 che rinvia alla sola prova scritta ed orale e dell’art.6 c.8 per cui “...Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito . Ciò mentre, la prova preselettiva, così come è stata disciplinata dall’Amm.ne resistente, non è stata concepita nell’ottica di ridurre ragionevolmente il numero dei partecipanti ma come se, in base alla stessa, si dovessero individuare i vincitori finali del concorso. Peraltro, ciò risulta testimoniato dal fatto che la percentuale degli ammessi alle prove scritte nelle varie regioni si è attestata sul 36% dei partecipanti al concorso. Da ciò ne consegue che la scelta di ammettere alle prove concorsuali un numero di candidati così ridotto, anche in considerazione dei posti messi a bando, non appare consona alla fase concorsuale in cui ci troviamo, atteso che si tratta di una mera prova preselettiva e che la vera procedura concorsuale, così come previsto dall’art.7, si articola in una prova scritta e una prova orale, nella valutazione dei titoli e nel periodo obbligatorio di formazione e tirocinio.”

Considerato quanto rilevato, ricorrono i presupposti per ritenere che il meccanismo di pre-selezione attuato in concreto dall’Amministrazione abbia subito deviazioni da quello predefinito, in distonia con qualsiasi criterio di adeguatezza e ragionevolezza.

In ragione di tale constatazione, va ravvisata l’inidoneità della prova preliminare in contestazione a realizzare la selezione nei termini previsti e pubblicizzati e, quindi, va dichiarato il diritto dei ricorrenti all’ammissione alle successive prove del concorso. In tal senso, in una fattispecie analoga a quella che qui ci occupa, i Giudici di Palazzo Spada hanno disposto l’ammissione del ricorrente alle prove scritte, sul presupposto che

“le modalità di espletamento della prova preselettiva non sembrando consentire il conseguimento dell’obiettivo prefigurato dalla normativa, consistente nell’accertamento dei requisiti culturali e professionali dei candidati” (Cfr. Consiglio di Stato, decisione n. 1915/1999).

Ed ancora: *“In tale situazione appare pertanto corretto un intervento del giudice amministrativo che comporti la rinnovazione del procedimento di selezione in senso attuativo delle finalità sottese alle prescrizioni del bando e finalizzato nel contempo ad evitare che le carenze del concorso possano tradursi in una violazione di principi qualificanti presenti nel bando stesso” (Consiglio di Stato, Decisione 12.2.2010 n. 806).*

in via subordinata, per l’annullamento della prova preselettiva

4) violazione della par condicio tra i concorrenti; eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà ed ingiustizia manifesta; violazione del bando di concorso.

Sempre nel ricorso si sottolineava che: *In primis, occorre rilevare che la prova preselettiva, essendo unica, anche se svolta in più sedi nelle diverse regioni, questa avrebbe dovuto svolgersi contemporaneamente in tutto il territorio nazionale, così come prescritto dal bando di concorso. **Ciò non è avvenuto.** Invero, in alcune sedi del Sud Italia, alle ore 10,20 circa, ovvero dopo circa 20 minuti dall’inizio della prova, a causa di un blackout, accade l’imponderabile: le risposte già digitate, si eclissano, perché il monitor si spegne. Solo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo visto che ciò è accaduto anche in altre sedi scolastiche, si richiama quanto accaduto presso l’ITI “Renato Elia” di Castellammare di Stabia”*

Nel ricorso quindi si procedeva con una puntuale descrizione del mal funzionamento della piattaforma informatica, presso alcune sedi di prova preselettiva, nonché e del blackout del sistema software che aveva determinato condizioni di disparità di trattamento tra i concorrenti.

Invero a seguito del ripristino, la prova doveva ripartire da dove si era interrotta, ma così non avveniva: il sistema, in alcuni casi, infatti ripartiva dal principio.

Si sottolineava nel ricorso quindi che: *Coloro i quali hanno avuto la possibilità di ripartire da zero, sicuramente, hanno avuto più tempo a disposizione per riflettere sulle domande, in particolare su quella sulle quali si erano già cimentati. Ma non solo!!*

Nel tempo necessario ai tecnici per riavviare i computer, i candidati hanno avuto la possibilità di acquisire informazioni dall’esterno. Orbene, ciò ha determinato una

situazione di fatto oggettivamente apprezzabile, nel senso che la prova essendo iniziata daccapo più tardi in alcune sedi, il contenuto della stessa può essere stato divulgato con conseguente violazione della segretezza della procedura concorsuale.

Pertanto, attesa la circostanza che si trattava di una prova unica su tutto il territorio nazionale, questa doveva iniziare e svolgersi contestualmente presso le varie sedi locali.

Infatti, se è vero che l'ordine dei quesiti era diverso, è pur vero che le domande somministrate erano le stesse per tutti i candidati.

*Per cui i candidati che hanno ricominciato la prova più tardi hanno avuto la possibilità di “aggiustare il tiro”, verificando, magari, su internet le domande alle quali era stata già data la risposta, o, anche, di conoscere, in anticipo, le altre domande sulle quali non avevano ancora dato una risposta. Sul punto, giova richiamare quanto, da tempo, sostenuto dal Consiglio di Stato, ovvero che “Le prescrizioni sulle modalità di svolgimento dei pubblici concorsi sono volte ad evitare ogni rischio di parzialità e di inquinamento dei risultati, e **devono quindi essere incondizionatamente osservate in ogni circostanza e ciò a garanzia di una situazione di pubblica obiettiva trasparenza e di correttezza amministrativa.**” (cfr. Cons. di St., sez. V, 22.09.1993, n. 927), per cui, in un caso come quello in esame, ove le prove erano identiche per tutte le sedi di concorso in Italia, **l'inizio delle stesse, così come lo svolgimento, in orari diversi** crea delle condizioni in cui è oggettivamente compromessa la segretezza della procedura concorsuale - posta a salvaguardia dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio, che trovano fondamento nell'art. 97 della Costituzione. La giurisprudenza Amministrativa, peraltro, in più occasioni, ha precisato che «La violazione della regola della segretezza nelle procedure concorsuali - posta a salvaguardia dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio, che trovano fondamento nell'art. 97 della Costituzione - può discendere, oltre che da comportamenti posti in essere dai concorrenti, anche da atti od omissioni imputabili direttamente alla pubblica amministrazione» (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 15.06.2007, n. 6191).*

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha precisato, in via più generale, che nell'ambito di una procedura concorsuale, la trasparenza è diretto portato del criterio generale di imparzialità della p.a., la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni e che, come tale, essa assume una valenza generale ed incondizionata, mirando ad assicurare la piena trasparenza della procedura (cfr. Cons. di St., sez. IV, 05.12.2006 , n. 7116).

5) violazione della par condicio tra i concorrenti; violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi; violazione del bando di concorso.

Con ulteriore motivo si osservava che “l’art. 6 “Prova preselettiva”, prevedeva espressamente al comma 7, che **“Il punteggio della prova preselettiva e' restituito al termine della stessa”**. In altri termini, i candidati, a conclusione della prova preselettiva, dovevano visualizzare il punteggio conseguito. Ciò, tuttavia, non avveniva. Invero, in alcuni casi, il computer si è oscurato e non è stato visualizzato il punteggio conseguito. I ricorrenti hanno avuto la possibilità di visionare il proprio punteggio solo in data 30 luglio 2018, accedendo con le proprie credenziali all’area ‘Altri servizi’ di Polis. Ebbene, da ciò emerge ictu oculi la violazione della *lex specialis* rappresentata dal bando di concorso. Le regole cristallizzate nella “*lex specialis*” costituita dal bando di concorso vincolano rigidamente anche l’operato dell’amministrazione, nel senso che, essa, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione (TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.5.2005, n. 3225; TAR Lazio, Roma, sez. III, 8.1.2005, n. 102; in tal senso anche: TAR Campania, NA, sez. V, 21.1.2004, n. 230; TAR Basilicata, 20.7.1999, n. 272; TAR Calabria, Catanzaro, 10.5.1999, n. 657).

Peraltro, la circostanza che il punteggio non sia stato restituito al termine della prova, lascia insinuare il dubbio che i punteggi abbiano subito degli “rettifiche” prima della pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova scritta.

In merito, occorre rilevare che il Consiglio di Stato ha, da tempo, chiarito che “Le prescrizioni sulle modalità di svolgimento dei pubblici concorsi sono volte ad evitare ogni rischio di parzialità e di inquinamento dei risultati, e devono quindi essere incondizionatamente osservate in ogni circostanza e ciò a garanzia di una situazione di pubblica obiettiva trasparenza e di correttezza amministrativa.” (cfr. Cons. di St., sez. V, 22.09.1993, n. 927).

Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che nell’ambito di una procedura concorsuale, la trasparenza è diretto portato del criterio generale di imparzialità della p.a., la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni e che, come tale, essa assume una valenza generale ed incondizionata, mirando ad assicurare la piena trasparenza della procedura concorsuale (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 05.12.2006, n. 7116). Nel caso di specie, è indubbia la compromissione della trasparenza e del corretto svolgimento della prova de

qua, tale da inficiare la legittimità della prova stessa. Da ciò ne consegue l'illegittimità della prova preselettiva, in quanto contrastante con le previsioni del bando, e, pertanto, va annullata.

6)violazione del bando

Con questo motivo si rilevava che il bando di concorso all'art. 6, rubricato "Prova preselettiva", individuava le aree tematiche stabilisce che la prova preselettiva doveva vertere su precise aree tematiche. Senonchè nella prova preselettiva tali materie non erano state oggetto di quesiti. *In particolare, non ci sono state domande riguardanti gli Organi Collegiali della scuola e al loro funzionamento; sulla responsabilità del Dirigente Scolastico e sull'aspetto organizzativo delle scuole, mentre sono state somministrate più domande sul diritto amministrativo, civile e penale. Ma non solo!!*

Nella stessa batteria dei test pubblicata il 27 giugno, emerge la presenza di riferimenti normativi non sempre legati alle competenze di tipo tecnico amministrativo e didattico-gestionale che sono richieste al dirigente scolastico e che sono presenti nelle 9 aree tematiche indicate dall'art. 6, comma 3, del decreto Direttoriale 23 novembre 2017- G.U. n. 90 del 24/11/2017.

Ciò avveniva in relazione alle 9 aree tematiche . Ne conseguiva l'illegittimità della prova preselettiva per violazione del bando "*lex specialis*" della procedura che andava rispettato e non poteva essere disapplicato (T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 21 maggio 2008, n. 509).

Peraltro, proprio in merito alle procedure concorsuali, il Consiglio di Stato ha chiarito che "*La predisposizione di determinati questionari, utili per selezionare i candidati che aspirino a risultare vincitori in un concorso pubblico, può essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo, almeno al fine di verificare se l'amministrazione abbia o meno operato nel rispetto di quanto dalla stessa stabilito nel bando di concorso, in osservanza del principio di effettività della tutela ricavabile dagli art. 24 e 113 cost.*" (Cons. di Stato, sez. IV, n. 6836/2007). Ed ancora: "*In tale situazione appare pertanto corretto un intervento del giudice amministrativo che comporti la rinnovazione del procedimento di selezione in senso attuativo delle finalità sottese alle prescrizioni del bando e finalizzato nel contempo ad evitare che le carenze del concorso possano tradursi in una violazione di principi qualificanti presenti nel bando stesso*" (Consiglio di Stato, Dec. n. 806/2010). *Le regole cristallizzate nella "lex specialis" costituita dal*

bando di concorso vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essa, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione (TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.5.2005, n. 3225; TAR Lazio, Roma, sez. III, 8.1.2005, n. 102).

Aggiunge la giurisprudenza che l'Amministrazione deve pedissequamente applicare le disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela che incidono a monte sulla stessa "lex specialis" della procedura (TAR Campania, NA, sez. V, 21.1.2004, n. 230; TAR Basilicata, 20.7.1999, n. 272; TAR Calabria, Catanzaro, 10.5.1999, n. 657).

Da ciò ne consegue la illegittimità della prova preselettiva, in quanto l'indebito restringimento delle materie, in chiaro eccesso di potere, ha inevitabilmente ristretto il campo di indagine nella selezione dei candidati più meritevoli. Infatti, qualora la prova avesse avuto ad oggetto tutte le materie previste dal bando, l'Amm.ne avrebbe potuto sondare la preparazione dei candidati su un più ampio ventaglio di domande, afferenti a diverse materie.

Né sarebbe condivisibile l'assunto che l'Amm.ne o gli esperti che hanno predisposto i quesiti disponevano di discrezionalità tecnica nella stesura dei quesiti. Infatti, la discrezionalità tecnica, che propriamente concerne la modalità di formulazione delle domande e delle risposte, non può spingersi fino ad obliterare l'accertamento della conoscenza di determinati ambiti del sapere che l'Amministrazione ha ritenuto necessari all'assolvimento delle funzioni proprie del posto da ricoprire. E' del pari evidente che, amputando l'area dell'esame di alcune delle materie previste dal bando, si incorre in difetto di razionalità e di coerenza, tenendo conto che la preparazione dei concorrenti su alcuni degli argomenti preventivamente indicati viene deliberatamente vanificata, incrementando, altresì, arbitrariamente la normale aleatorietà di una procedura concorsuale, che deve svolgersi, invece, per quanto è possibile, secondo regole certe e non modificabili. Oltretutto, le considerazioni che precedono risultano avallate anche dai Giudici di Palazzo Spada, i quali, con la decisione n. 4073/2009 della Sez. V, confermando la sentenza di primo grado, hanno, in sostanza, accolto il ricorso proposto dal candidato non vincitore di un pubblico concorso, condividendo il motivo di ricorso con il quale si censurava il fatto che le domande sottoposte agli aspiranti non riguardavano tutte le materie di esame. Ed ancora, la Giurisprudenza Amm.va ha chiarito che "Il bando di concorso non prevede la possibilità per la Commissione di "scegliere" le

materie e gli argomenti per le prove, scritta e orale, ma impone che i quesiti delle prove siano diretti ad accertare il grado di conoscenza dei candidati sulle materie specificamente indicate dal bando”...”In sostanza la Commissione del concorso si è illegittimamente sostituita all’Amministrazione nell’attività di scelta delle materie funzionali alla dimostrazione delle conoscenze necessarie per l’espletamento delle mansioni del posto messo da ricoprire, in palese violazione del bando. La commissione giudicatrice di un pubblico concorso gode di discrezionalità tecnica nella predisposizione delle prove da sottoporre ai candidati, ma tale discrezionalità deve svolgersi all’interno delle regole dettate dal bando che costituendo la “legge speciale del concorso” non possono essere disapplicate dalla Commissione; pertanto come non possono essere proposti argomenti estranei rispetto alle materie previste dal Bando, neppure possono essere eliminate dalle prove concorsuali alcune delle materie inserite dall’Amministrazione nel bando (a meno che non sia lo stesso bando ad ammetterlo con la previsione della facoltà di “scelta” della materie in capo alla Commissione medesima), poiché le prove d’esame sono funzionali all’individuazione dei candidati in possesso di tutte quelle capacità (correlate alle prove da sostenere) ritenute necessarie dall’Amministrazione per il corretto svolgimento delle mansioni del posto da ricoprire. Con l’eliminazione dalle prove di alcune materie si ha un incompleto accertamento del possesso da parte dei candidati di tutte le capacità ritenute necessarie dall’Amministrazione per il futuro svolgimento del rapporto di lavoro” (Cfr. TAR Sardegna, Sez. II, sent. n. 1373/2008; nello stesso senso: TAR Marche, sez. I, sent. n. 794/2012).

7) violazione della par condicio tra i concorrenti; violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi; violazione del bando di concorso; violazione degli artt. 2, 3 e 97 della costituzione; eccesso di potere per manifesta ingiustizia e illogicità

Un ulteriore profilo di doglianza era rappresentato dal fatto che alcuni candidati erano fortemente discriminati rispetto ad altri. Si legge in ricorso :

“Invero, come già esposto in narrativa, con avviso del 27/06/2018, pubblicato sul sito del MIUR, è stata pubblicata la banca dati dei quesiti per la prova preselettiva.

In data 23 luglio 2018, si è svolta la prova preselettiva computerizzata. Tuttavia, durante il periodo concesso ai candidati per esercitarsi e, quindi, prepararsi per la prova preselettiva, si sono svolti gli esami di Maturità. Ciò ha determinato un oggettivo vantaggio per tutti quei docenti non impegnati negli esami di maturità che hanno

*potuto godere di un termine maggiore per gli approfondimenti delle materie della prova preselettiva con violazione **della par condicio tra i concorrenti**.*

8) *violazione dei principi generali in materia concorsuale violazione dei principi di segretezza, di trasparenza e di par condicio.*

Infine, occorre rilevare che, durante la prova preselettiva, non sono adottate tutte le misure idonee a garantire il rispetto del principio di imparzialità e di segretezza della prova preselettiva. All'uopo, preme sottolineare che, conclusa la prova, ogni candidato doveva compiere tra gli altri i seguenti adempimenti:

a) inserire il proprio codice fiscale nell'apposito modulo presentato dall'applicazione.

Pertanto, l'inserimento del codice fiscale ha violato il principio dell'anonimato. Invero, al fine di preservare i principi di imparzialità e segretezza delle prove, alla prova preselettiva doveva essere associato un codice anonimo, successivamente, abbinato al codice fiscale. Ciò mentre l'associazione del codice fiscale è avvenuta prima della pubblicazione degli esiti, con conseguente possibilità di inquinamento dei risultati.

Ebbene, tale modus operandi rende illegittima la prova preselettiva. Infatti, non è necessario che vi sia stato in concreto un inquinamento degli elaborati, essendo sufficiente la mera astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza.

Il rispetto del principio dell'anonimato richiede, infatti, che il riconoscimento dell'autore di un elaborato avvenga "a conclusione dell'esame", dopo l'espressione del giudizio sulle prove di tutti i candidati, al fine di neutralizzare le possibili violazioni del principio di imparzialità.

In merito, occorre rilevare che il TAR Lazio – Roma, relativamente alle prove preselettive ha, di recente, chiarito che "è sufficiente che sia garantito il rispetto del principio di imparzialità e di parità di trattamento, dovendo essere assicurato lo svolgimento delle prove nel rispetto del principio di segretezza e di anonimato" (TAR Lazio – Roma, Sezione Seconda Quater, sentenza n. 30618/2010).

Nel caso in esame l'apposizione nel modulo dell'applicazione del codice fiscale ha compromesso la segretezza e l'anonimato della prova, ma, soprattutto, la par condicio tra i concorrenti, tutti corollari dei principi enucleabili dagli artt.3 e 97 della Cost..

Da ciò ne consegue che la procedura utilizzata nella prova preselettiva de qua, non risulta essere stata rispettosa del principio di segretezza e di parità di trattamento tra i concorrenti.

C)SUL DECRETO PRESIDENZIALE

Con Decreto Presidenziale del 12 dicembre 2018 n. 06014/2018 il CdS accoglieva l'istanza cautelare e disponeva quanto segue:

“Visto l'avviso 6 dicembre 2018 sul sito:
http://www.istruzione.it/concorso_ds/prova_scritta.shtml ;

Considerato che l'avviso in questione dispone quanto segue:

*Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017). Prova scritta a Roma del 13 dicembre 2018 per i candidati muniti di ordinanze o decreti cautelari Come da Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018 la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, si svolgerà, per i candidati della regione Sardegna, il 13 dicembre 2018 alle ore 10:00 nelle sedi individuate dall'Ufficio scolastico regionale e pubblicate sul sito internet del Ministero. In tali sedi potranno sostenere la prova eventuali candidati, residenti in Sardegna, muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale. Nella stessa data, i candidati di regioni diverse dalla Sardegna muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale, potranno sostenere la prova scritta nelle sedi appositamente individuate dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio e che saranno pubblicate sul sito internet del predetto U.S.R. e del Ministero. I suddetti candidati destinatari di provvedimenti favorevoli dovranno presentarsi **presso l'aula indicata** muniti del provvedimento giurisdizionale che contenga l'espressa previsione del loro nominativo, di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. Ogni ulteriore informazione e documentazione relativa alla prova scritta è disponibile nell'apposito spazio «Il corso-concorso dirigenti scolastici» sull'home page del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca www.miur.gov.it.*

Considerato che i ricorrenti hanno fatto valere un fatto nuovo rispetto alla data in cui è stata trattenuta in decisione l'istanza cautelare ed adottare l'ordinanza appellata

consistente nell'avviso del 6 dicembre 2018 del MIUR che indubbiamente rende attuale ed indifferibile l'interesse ad ottenere l'ammissione con riserva

Disponeva quindi l'ammissione con riserva alla prova scritta.

Senonchè quasi tutti i ricorrenti apprendevano dell'accoglimento dell'istanza cautelare **solo il giorno stesso della prova scritta** (13 dicembre 2018) e del resto **le sedi della prova venivano pubblicate sul sito USR e del MIUR solo nella stessa data del 13 Dicembre 2020** per cui i ricorrenti, **tutti provenienti da altre regioni** si trovavano nell'impossibilità di partecipare alla prova scritta, non avendo avuto conoscenza tempestiva della sede presso la quale recarsi per espletare la prova scritta .

In ogni caso gli stessi hanno avuto un margine temporale molto ridotto epr organizzarsi e poter partecipare, essendo fuori sede.

Invero solo una ricorrente, la docente Coppolelli, che si trovava già nella sede indicata per la stessa , accedeva alla prova scritta .

Conseguentemente con successiva ordinanza del Consiglio di Stato, n. 4008 del 5 agosto 2019 solo detta docente veniva ammessa alla prova scritta, e quindi ammessa alla prova orale , con riserva, ed oggi inserita nella graduatoria dei vincitori .

Con la stessa ordinanza si rinviava alla sentenza del merito per i ricorrenti esclusi (tutti con la sola eccezione della Coppolelli) per definirne le posizioni giuridiche rispetto al concorso .

D) SULLA SENTENZA N.7788/2020 DEL TAR LAZIO SEZIONE TERZA BIS

Con sentenza n.7788/2020 il TAR Lazio rigettava il ricorso, per quanto di interesse per gli odierni ricorrenti, per i seguenti motivi :

Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.

7. Con la prima censura parte ricorrente lamenta l'ambiguità delle risposte contenute in una parte dei cento quesiti sorteggiati per lo svolgimento della prova preselettiva. Nello specifico con il ricorso viene contestata la risposta considerata esatta dal Ministero con riferimento a sei quesiti che, invece, ammetterebbero più di una risposta corretta.

Il motivo è inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza. Dalla censura formulata dai ricorrenti, invero, non risulta possibile cogliere il grado di

compromissione dell'esito della prova dei ricorrenti derivante dalle asserite irregolarità contenute nei quesiti (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 17 settembre 2018, n. 9402; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, n.3926/2015). Nel caso di specie, in particolare, non è stata fornita alcuna prova che qualora le risposte alle domande contestate fossero state ritenute esatte ciò avrebbe consentito ai ricorrenti di essere ammessi alla prova scritta. Come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3376/2020 “E”, infatti, ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui è necessario dare adeguata dimostrazione della cd. prova di resistenza per comprovare la sussistenza dell'interesse al ricorso che, come è noto costituisce condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio [...]. In linea generale, la verifica della sussistenza dell'interesse all'impugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l'annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un'effettiva utilità, con la conseguenza che – in disparte per i profili volti ad ottenere la rinnovazione della gara - dev'essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza utilmente graduata (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 26/04/2018, n.2534; Consiglio di Stato, sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5717 e 8 settembre 2015, n. 4209).

Ad ogni modo, il Collegio ritiene altresì di aderire alla prevalente giurisprudenza (cfr. parere n. 644/2017, Consiglio di Stato, Sezione II) secondo cui “Per quanto concerne le censure di cui al punto 3 del gravame - relative all'erroneità, sotto molteplici profili, di numerosi quesiti della prova de qua - la Sezione osserva, in via preliminare, che in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, qualora sia dedotto l'errore che l'Amministrazione ha compiuto nel ritenere esatte alcune risposte si sconfina nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; e ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, dell'attendibilità obiettiva, nonché ... della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità (Cons. di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670)”.

8. Con la seconda doglianza parte ricorrente lamenta la mancata verifica dei requisiti in capo ai candidati da parte dell'Amministrazione prima della loro ammissione alla prova preselettiva. Con il bando, invero, il Ministero si è riservato la possibilità di accertare in qualsiasi momento della procedura il possesso dei requisiti previsti in capo ai concorrenti. Parte ricorrente ritiene tale circostanza fortemente lesiva dei principi di buona amministrazione, posto che la mancata verifica preliminare dei requisiti comporta la possibilità che soggetti privi di tali caratteristiche siano ammessi alla prova scritta occupando così indebitamente i ridotti posti disponibili e sottraendoli ai candidati in regola che non hanno superato la prova preselettiva.

La censura è inammissibile per carenza di interesse.

I ricorrenti, invero, sono stati ammessi a partecipare alla prova preselettiva non avendo poi potuto partecipare alle prove concorsuali per aver ottenuto un punteggio inferiore rispetto a quello necessario per proseguire, determinato in base ai concorrenti collocatisi in posizione utile in base al numero dei posti messi a concorso. La genericità della censura non consente di rinvenire alcun nesso eziologico tra la pretesa illegittima ammissione alla prova preselettiva di concorrenti in ipotesi privi dei requisiti di partecipazione e la posizione soggettiva dei ricorrenti, che hanno partecipato alla prova preselettiva non superandola.

Anche al riguardo i ricorrenti non ha fornito alcuna prova di resistenza, indicando candidati che, dopo aver superato la prova pre-selettiva (o eventualmente anche le successive), siano stati poi esclusi dall'Amministrazione a seguito dell'accertamento sul possesso dei titoli di ammissione, avendo tuttavia prima occupato una posizione utile per poter accedere alla prova scritta e sottraendola ai ricorrenti. Peraltro non essendo stata allegata quale sia stata la posizione dei ricorrenti rispetto agli esiti della prova pre-selettiva, non è neppure consentito in astratto calcolare quanti candidati avrebbero dovuto trovarsi in tale condizione per poter ritenere illegittima l'esclusione dei ricorrenti dalla ammissione alla successiva prova scritta. Da ciò discende la carenza di interesse a dolersi dell'ammissione alla prova preselettiva di altri candidati asseritamente non titolati.

Ad ogni modo, la censura appare essere comunque infondata nel merito. Come recentemente precisato con la sentenza n. 4050/2020 di questa Sezione, invero, “risponde ad una istanza e a delle logiche di buon andamento e buona amministrazione il riservare la fase di verifica del possesso dei requisiti autocertificati dai candidati, all'esito dell'espletamento delle prove concorsuali, onde circoscrivere l'espletamento di tale

attività accertativa ai soli concorrenti che abbiano superato tutte le prove concorsuali, come del resto è ordinariamente previsto per qualsivoglia procedura concorsuale". Sul punto, va altresì soggiunto che la circostanza che l'Amministrazione si riservi la facoltà di verificare ogni tempo il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati non postula certo che alla procedura concorsuale in parola partecipino indiscriminatamente soggetti privi dei requisiti. Come precisato nella sentenza richiamata "Va infatti tenuto nel debito conto che al momento della domanda di partecipazione ciascun candidato ha autocertificato il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, partecipando pertanto al concorso sotto l'egida di una clausola di auto responsabilizzazione, che l'ordinamento sottende ad ogni modulo procedimentale alternativo alle certificazioni pubbliche e basato sulla autodichiarazione. Ciò che viene postergato e rinviato alla fase terminale della procedura, è soltanto l'attività di riscontro e di verifica del possesso in capo al singolo candidato riuscito vincitore, dei requisiti autocertificati".

Il tutto in conformità con il canone di economia procedimentale che deve sempre ammantare l'esercizio dell'attività amministrativa e che, nel caso di specie, porta a ritenere del tutto legittima la previsione secondo cui l'attività di verifica in parola venga esercitata nei soli confronti dei soggetti che abbiano vinto il concorso.

8. Con il terzo ed il quarto motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione dei principi generali in materia concorsuale nonché dell'art. 7, co. 2 bis del D.P.R. n. 487/94, per avere l'Amministrazione ammesso a partecipare alle prove concorsuali, a seguito della preselettiva, un numero eccessivamente ristretto di candidati. A parere dei ricorrenti, in particolare, si sarebbe proceduto ad una verifica meramente nozionistica della loro preparazione, fissando una soglia di sbarramento per rientrare negli 8.700 candidati previsti dal bando eccessivamente alta. A dimostrazione di ciò il punteggio minimo per poter essere ammessi alla prova scritta è risultato essere pari a 71/100, attestandosi ad un livello ben superiore alla soglia della sufficienza.

Le doglianze sono infondate.

Come rilevato dalla sentenza n. 13805/2019 di questa Sezione, per quanto riguarda *"la soglia minima di sbarramento, è da rilevare anzitutto, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere la conformità dell'espletamento delle procedure preselettive ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell'azione della Pubblica Amministrazione.*

In particolare, è stato precisato che la previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell'iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una

prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. sent. 12982/2015, Tar Lazio).

Ed ancora con la più volte richiamata pronuncia di questa Sezione n. 6204 del 2020 si è precisato che *“La previsione della prova preselettiva nell'ambito di una procedura concorsuale è un modulo organizzativo che l'Amministrazione può adottare laddove il numero di domande di partecipazione sia esorbitante o comunque tale da determinare delle sensibili lungaggini procedurali. Si consideri, inoltre, che il principio secondo cui l'Amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità nella scelta della soglia dei candidati da ammettere, in caso di preselezione, alle successive fasi concorsuali è stato recentemente ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5645/2018, ove è stata altresì ricordata la funzione di “filtro” svolta dalla prova preselettiva, il cui scopo è quello di consentire una preliminare scrematura dei candidati, funzionale ad assicurare l'economicità e la celerità del procedimento. La giurisprudenza, peraltro, ha già avuto modo di affermare in diverse occasioni che spetta all'amministrazione decidere, di volta in volta, in base alle esigenze del caso concreto, il numero massimo dei candidati da ammettere allo svolgimento delle prove scritte dopo la preselezione (cfr. Tar Lazio-Roma, sent. n. 3190/2018 e n. 11347/2017).*

9. In subordine all'annullamento degli atti impugnati con cui non sono stati ammessi alla prova scritta del concorso in argomento, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'intera prova selettiva deducendo, in primo luogo, il mancato svolgimento in contemporanea su tutte le sedi della prova preselettiva nazionale. Ciò sarebbe stato dovuto ad un black-out che avrebbe riguardato alcune sedi del sud Italia. Lamentano i ricorrenti che in tali sedi non solo i candidati avrebbero avuto più tempo per lo svolgimento della prova una volta perfezionate le operazioni di ripristino del funzionamento dei sistemi informatici ma che gli stessi sarebbero stati anche nelle condizioni di verificare in internet le risposte ad alcune domande.

Il motivo di ricorso non coglie nel segno e va disatteso.

Va infatti rimarcato che le eccezioni al principio di unicità della prova sono consentite in casi eccezionali, tra i quali sicuramente deve farsi rientrare l'improvvisa ed imprevedibile sospensione nello svolgimento delle stesse determinato da un malfunzionamento nell'erogazione del servizio elettrico. Sul punto, peraltro, le deduzioni

dei ricorrenti sono generiche e non offrono alcuna dimostrazione circa l'effettivo ed indebito vantaggio che, a loro dire, avrebbero conseguito i concorrenti delle sedi interessate al black-out.

Al riguardo, la Sezione, in relazione ad analoga deduzione in occasione del precedente concorso per dirigenti scolastici ha sancito che *“con riferimento alla censura con cui si evidenzia la presunta illegittimità della procedura derivata dalla mancata contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale (che avrebbe dovuto svolgersi il 12 ottobre alla medesima ora), che avrebbe determinato la violazione della par condicio nonché la potenziale conoscibilità all'esterno dei quesiti – ed invero, ai sensi dell'art.7, comma 2, del bando in candidati venivano convocati alle ore 8 per le operazioni preliminari all'identificazione mentre le prove iniziavano solo alle 12.45 anziché alle ore 10, ne va rilevata la genericità nella parte in cui si ipotizza la “possibilità della comunicazione all'esterno in un orario in cui le prove presso gli altri Atenei erano già abbondantemente iniziate”.* Ancora, questo T.A.R., con sentenza n. 11904/2014 ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione del principio di contestualità delle prove in quanto *“la non coincidenza dell'ora di inizio delle prove in ciascuna delle sedi in cui si svolgevano (di cui peraltro non era neanche ragionevolmente possibile garantire la perfetta coincidenza anche in conseguenza della diversa dislocazione delle stesse) non può ritenersi determinante” (...)* *“in assenza di precise adduzioni” tali da invalidare lo svolgimento della prova e pertanto “non può che restare a livello di denuncia generica come tale non rivestente valenza ove addotta in sede giudiziaria”.*

10. *Con un'ulteriore censura parte ricorrente lamenta che non è stato consentito a tutti i candidati di ricevere il risultato conseguito al termine dello svolgimento della prova preselettiva, come invece indicato nel bando di concorso. Sostengono i ricorrenti che in taluni casi il risultato sia stato visionabile solo ex post mediante l'accesso all'area riservata della piattaforma “Polis”.*

La doglianza è inammissibile per carenza di interesse e di specificità ex art. 40, co. 1, lett. d).

Anche sul punto il Collegio ha avuto già modo di pronunciarsi con la sentenza n 6204 del 2020 che si richiama.

“In disparte il fatto che con il ricorso non sia stata fornita alcuna dimostrazione con riferimento alla circostanza lamentata, il Collegio ritiene che anche laddove questa si fosse effettivamente verificata non avrebbe comunque potuto comportare l'annullamento della prova preselettiva. Ciò nella considerazione che la visualizzazione del risultato

ottenuto si colloca in un momento successivo rispetto al perfezionamento della prova di esame. In altri termini, la comunicazione in via successiva del punteggio non appare in grado di incidere sul

risultato ottenuto che è determinato dal numero di risposte corrette con riferimento ai quesiti formulati. Sul punto, parte ricorrente ritiene che la circostanza che il punteggio, in alcuni casi, non sia stato restituito al termine della prova insinuerebbe dei dubbi sul fatto che i punteggi possano aver subito delle modifiche prima della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova scritta. La censura da questo punto di vista è estremamente generica, non essendo circostanziata né corroborata da elementi probatori specifici atti a consentirle di

superare i confini della mera ipotesi. Tanto basta per determinare la sua inammissibilità”.

11. Terza censura a sostegno della domanda intesa ad ottenere l'annullamento della prova preselettiva si appunta sulla circostanza che il Ministero intimato non avrebbe formulato i quesiti relativi alla prova preselettiva coinvolgendo tutte le aree tematiche oggetto di esame indicate nel bando di concorso, contravvenendo così alle disposizioni della lex specialis.

Anche questo motivo non appare meritevole di pregio.

Con la più volte richiamata pronuncia n. 6204 del 2020 il Collegio ha già affrontato anche tale censura. “All’art. 6, co. 3 del bando di concorso, segnatamente, viene precisato che i cento quesiti su cui è stata articolata la prova preselettiva avrebbero riguardato una serie di aree tematiche. Ciò non significa, tuttavia, che ogni singola materia avrebbe dovuto necessariamente essere compendiata in uno specifico quesito o che vi dovesse essere un sostanziale equilibrio numerico tra le domande riferite alle diverse aree tematiche. A prescindere dalla possibilità che un quesito ben possa comunque fare riferimento, in modo diretto o indiretto, ad una pluralità di materie, nel caso di specie il Collegio non ravvede comunque alcuna violazione del bando del concorso. E’ lo stesso art. 6, co. 4, invero, a prevedere che “I quesiti di cui al comma 3 sono estratti da una banca dati di 4.000 quesiti” resi noti ai candidati almeno venti giorni prima della prova per la loro preparazione. L’individuazione randomica delle domande d’esame, così come prevista dalla lex specialis, rende ictu oculi plausibile che non tutte le materie fossero oggetto di una specifica domanda ovvero che più quesiti riguardassero una sola materia.

12. I ricorrenti hanno ulteriormente lamentato la discriminazione dei docenti partecipanti al concorso che, nel periodo concesso per la preparazione alla prova preselettiva, sono stati impegnati negli esami di maturità, con conseguente contrazione del tempo a loro disposizione per esercitarsi. Il motivo è inammissibile per carenza di specificità ex art. 40, co. 1, lett. d) e comunque palesemente infondato.

La censura, invero, risulta essere estremamente generica e non fornisce alcuna dimostrazione né che i ricorrenti siano stati effettivamente impegnati in tali attività, né che la contestualità del periodo di preparazione concesso per la prova con lo svolgimento degli esami di maturità si sia rivolto a vantaggio degli insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia che non sono stati coinvolti in dette attività istituzionali.

Ad ogni modo la specificità di condizioni personali, per quanto legate allo svolgimento dell'attività lavorativa, in cui potrebbero versare i futuri concorrenti di un concorso potrebbe al più configurarsi quale interesse privato, la cui ponderazione con altri gli altri interessi pubblici e privati è comunque rimessa all'Amministrazione ai fini dell'individuazione della data di svolgimento delle prove concorsuali e rientra nell'ampia discrezionalità della stessa che nel caso di specie, non risulta inficiata da vizi macroscopici tali da poter essere sindacata in sede giudiziaria.

13. Ultimo motivo di ricorso su cui si appunta la richiesta di parte ricorrente con riferimento all'annullamento della prova preselettiva è rappresentato dall'asserita violazione dei principi di imparzialità e segretezza, prodotta dall'acquisizione del codice fiscale dei candidati prima della determinazione del risultato. In particolare, parte ricorrente lamenta che i candidati, al termine della prova, hanno dovuto inserire il proprio codice fiscale nell'apposito riquadro fornito dall'applicazione informatica.

Anche questa censura è infondata.

Sul punto, il Collegio intende soffermarsi sulla portata che il principio dell'anonimato deve assumere nelle selezioni caratterizzate dalla somministrazione di quiz a risposta multipla, con punteggi predeterminati e correzione immediata tramite sistemi automatizzati. Come recentemente precisato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7005/2019 "Si tratta, infatti, di una tipologia di selezione che esclude ogni margine di discrezionalità valutativa ed è, quindi, radicalmente diversa dalla valutazione di stampo comparativo degli elaborati originali effettuata dalla commissione di concorso. Dalla diversità tra le due tipologie di selezione, l'una basata su un giudizio discrezionale sindacabile entro i ristretti confini della discrezionalità tecnica, l'altra su un giudizio oggettivo e meccanicamente determinato, discende che nel primo caso il principio di

anonimato deve salvaguardare a priori ogni possibile riconoscimento del candidato, mentre nel secondo deve mirare a prevenire ogni possibilità di scelta nell'assegnazione dei test ai singoli candidati, nonché ogni possibilità di sostituzione e manipolazione del foglio risposta e dell'esito della correzione automatica". In altri termini, nel caso di quiz con correzione automatizzata diventa irrilevante l'identificazione del candidato, che può addirittura agevolare le procedure informatizzate. Il principio dell'anonimato, in tali casi, non perde il suo valore ma subisce una deviazione del proprio oggetto. "Le regole di condotta prudenziali si spostano dagli adempimenti materiali che commissari, operatori e concorrenti sono tenuti ad adottare per evitare l'identificazione dei candidati, alle procedure informatizzate che garantiscano il massimo di sicurezza dell'automazione nella individuazione dei quesiti e nella correzione degli stessi, nonché alle procedure seguite dagli operatori nel momento in cui il foglio risposta sia stato compilato e, in quello successivo, in cui si procede alla stampa. Fermo restando, che la rilevanza ai fini della illegittimità rilevante presuppone comunque una allegazione di specifici elementi di fatto in ordine alle condotte degli operatori nelle fasi di gestione del cartaceo o alle procedure automatizzate, da cui possa inferirsi la compromissione dell'automatismo tecnico" (Sulla questione cfr. Cons. Stato, sentenza, Sez. IV, n. 4194 del 2019; ordinanza, Sez. VI, n. 304 del 2018; T.a.r. per il Lazio- Roma, n. 738 e n. 9591 del 2018).

Conseguentemente dichiarava improcedibile il ricorso per taluni docenti che avevano rinunciato, in parte dichiarava il ricorso inammissibile ed in parte lo respingeva, dichiarando improcedibili i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse

Ciò premesso la sentenza deve essere riformata per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEL DM 138/2017; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE. VIOLAZIONE DELL' 115 C.P.C. ERROR IN IUDICANDO

1. Con riferimento al primo motivo del ricorso, relativo all'erroneità dei quesiti si osserva che il MIUR non ha contestato e non ha negato che i n.6 quesiti fossero erronei, con ciò, **anche in virtù del principio di non contestazione**, prestando acquiescenza alla doglianza.

Invero sono espunti dal *thema probandum* anche i fatti su cui la controparte è rimasta silente, secondo un principio oramai consolidato, interpretativo dell'art. 115 c.p.c.

(Cassazione Se.Unite **sentenza n. 761/02 e numerose altre**)

Tale principio trova applicazione anche nel processo amministrativo

(T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 30/04/2018, n.975)

Per questo aspetto appare quindi erroneo il richiamo alla giurisprudenza relativa ai limiti di intervento del Giudice amministrativo laddove vengano in rilievo profili di discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, dal momento che nella fattispecie **l'erroneità delle scelte è sostanzialmente ammessa dalla stessa pubblica amministrazione e rappresenta fatto acquisito al processo.**

2.Con riferimento ai profili relativi alla prova di resistenza in primo luogo considerando che secondo il bando per ogni risposta esatta doveva aggiungersi 1 punto e per ogni risposta erronea si calcolava un decremento di 0,3 punti, nel caso di corretta formulazione del quesito i ricorrenti avrebbero potuto conseguito un punteggio maggiorato di 7,8 punti , raggiungendo o avvicinandosi alla soglia minima (illegittima peraltro come si dirà infra) fissata in 71,7 punti

Tra l'altro appare evidente che l'intera prova è stata compromessa dal maggior tempo impiegato per tentare di comprendere i quesiti ambigui e suscettibili di risposte diverse .

Inoltre si osserva che, in pendenza delle prove preselettive il numero dei posti banditi inizialmente è aumentato per cui da un iniziale numero di **2425** unità da assumere l'organico è stato incrementato , in forza del 135/2018 **di circa 575** unità per cui i posti da ricoprire erano nel 2018 , **2900** .

Tali incrementi del numero dei posti messi a concorso avrebbero dovuto determinare , ai sensi del Decreto Ministeriale 138/2017 (come meglio precisato *infra*) un ampliamento in proporzione dell'elenco degli ammessi alla prova scritta , con maggiori possibilità per i ricorrenti di accedere alla stessa .

Solo per completezza si rileva altresì che ai 2900 posti in dotazione organica devono aggiungersi **n.80 posti** fra i vincitori, **depennati , per mancanza dei requisiti** , ai sensi

dell'art. 3 del bando , ed infine fra i vincitori, **n.61** sono stati dichiarati rinunciatori , con relativo scorrimento della graduatoria di altri **141 postazioni**

Orbene deve ricordarsi il recente orientamento espresso dal Cds in materia di soggetti esclusi dalla prova preselettiva per cui :

- la regola del pubblico concorso, invero, non preclude la possibilità di deroghe, seppur rigorose e limitate, che possono trovare giustificazione in “peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico” (cfr. Corte Cost. 13 novembre 2009 n. 293), come quella appunto (propria del caso di specie) di assorbire tutti i candidati di una selezione pubblica laddove sia dimostrata l'esigenza di coprire un numero significativo di posti di dirigente scolastico, addirittura superiore rispetto al numero programmato di assunzioni al momento della pubblicazione del bando di concorso (tanto da intervenire con fonte normativa primaria eccezionale e quindi di stretta interpretazione), circostanza che fa venir meno l'esigenza (inizialmente avvertita) di “scremare” alla fonte (solo) numericamente (e non per capacità professionale) i candidati, stante l'alto numero dei partecipanti alla selezione, al fine di scongiurare il rischio della probabile impossibilità di garantire la necessaria operatività per numerosi istituti scolastici, che sarebbero restati privi della figura manageriale, con rilevante pregiudizio arrecato all'esercizio del diritto allo studio;

sotto altro versante la professionalità dei candidati che hanno completato le prove selettive, ivi compresi coloro che non hanno superato i test preselettivi, non è stata messa in discussione neppure dal MIUR, atteso che nel richiamato provvedimento dirigenziale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania si è dato atto che la graduatoria generale di merito, era “formata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione” (così, testualmente, nell'art. 1 del citato provvedimento dirigenziale), non menzionando affatto il test preselettivo in quanto, evidentemente, non considerato quale “prova di legittimazione professionale ad essere ammessi al concorso”, né tanto meno idoneativa, bensì quale meccanismo di scrematura numerica di coloro che avevano presentato la domanda di partecipazione a quel concorso; - con la decisiva conseguenza, provocata in primo luogo dall'intervento normativo del 2013 (successivo allo svolgimento delle prove concorsuali), di rendere superfluo, ai fini dell'idoneità dei candidati all'assunzione come dirigenti scolastici, il superamento del test preliminare, per limitare la verifica di professionalità all'esclusivo superamento delle prove scritte e orali;

(CdS 7 gennaio 2021 Sezione sesta n. 0200/2021

La predetta decisione , che fornisce una chiara interpretazione della natura della prova preselettiva e dei principi che ne derivano, che mal si conciliano con la necessità di una rigorosa prova di resistenza in questa materia, come necessaria a legittimare l'azione, il cui interesse risiede nell'accesso alle prove scritte e quindi all'immissione in ruolo, anche alla luce dell'aumento numerico dei posti in pianta organica, per gli effetti che tale aumento potrebbe determinare , secondo le precise argomentazioni , sopra ricordate , del Cds .

Anche nella presente fattispecie **con intervento legislativo** il numero dei posti previsti in pianta organica è stato aumentato di ben 575 unità , cui devono aggiungersi 141 posti tra soggetti rinunciatari e non aventi titolo .

Si richiama tra l'altro un importante arresto del Consiglio di Stato , per cui *“Del resto e più in generale si ricorda che la giurisprudenza ha affermato che è necessario anche un mero interesse morale, che è idoneo di per sé solo a reggere il ricorso ove il provvedimento incida in via immediata e diretta sulla sfera del soggetto, contenendo valutazioni e giudizi sulle sue qualità soggettive e capacità ovvero sui suoi atti – come nel caso di specie – o incidendo sul suo prestigio (v. Cons. di Stato, Sez. VI, Sent. n. 3968/2000).*

3. Infine si ricorda che con la recente sentenza 10061/2020 pubblicata il 2 ottobre scorso, il Tar del Lazio ha chiarito che è illegittimo il bando di concorso che fissa un voto minimo di superamento della prova preselettiva che, a ben vedere, neppure concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito.

Il Dpr 487 del 1994 contiene il regolamento sulle norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi al pubblico impiego. Tale regolamento nel 1996 è stato integrato con una precisa disposizione la quale stabilisce che le prove di esame del concorso possono essere precedute da forme di “pre-selezione”. Ma non è tutto, lo stesso regolamento sui concorsi prevede inoltre che il punteggio finale del concorso ha come elementi costitutivi i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio. Pertanto trattasi di una disciplina “universale” valida anche per i concorsi per insegnanti, che anzi, va applicata a ogni tipo di selezione laddove siano previste prove scritte, prove pratiche e colloquio..

Va segnalata l'importanza di questa fase, nella quale viene fatta la parte più grande della selezione, in quanto viene esclusa la grande maggioranza dei candidati. La preselezione

deve coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza: l'obiettivo non deve essere semplicemente quello di selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma quello di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che privilegi i candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro effettiva preparazione.

In questi termini si sono espresse numerose decisioni (sentenze nn. 272/14, 284/14, 285/14, 287/14, 326/14, 327/14 e 5711/14, 384/15, 1039/15, 4039/15, 4003/2015, 4006/2015, 4018/2015 e 4039/2015, 2510/2020) con le quali è stato annullato il Bando relativo al Concorso indetto con D.D.G. n. 82/2012 del MIUR, nella parte in cui, all'art. 5, comma 6, stabiliva l'ammissione alla prova scritta dei candidati che avessero conseguito un punteggio non inferiore a 35/50.

“Alla fattispecie in esame va quindi ritenuto applicabile il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) stabilisce che “Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”.

Lo stesso regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi “i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio” (cfr. art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio e senza annoverare quindi il punteggio del test preselettivo, come avviene appunto nel concorso per insegnante scolastico”.

Chiara la giurisprudenza sull'argomento “Ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l'Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato, esattamente come avviene nel caso in esame.

“Né vi è bisogno di invocare l'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, ossia la norma speciale che disciplina i concorsi del personale docente, per sostenere la dedotta irragionevolezza del punteggio di base stabilito dall'Amministrazione per la preselezione, rilevato che la

circostanza posta in evidenza e secondo cui tale norma non contemplerebbe nessuna preselezione, non impedisce di ritenere la detta disposizione chiaramente integrata dalle successive in materia di svolgimento di concorsi in generale e che richiamano, come fa l'art. 1, comma 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, i principi di imparzialità, economicità e celerità di espletamento, cui anche i concorsi per il personale docente, pur nella loro peculiarità, devono attenersi”

(TAR del Lazio del 2 ottobre 2020, la numero 10061)

Orbene nella presente fattispecie **non è stata indicata una soglia minima di quesiti** da superare , ma per espressa ammissione la soglia **individuata è stata quella di un punteggio (nella fattispecie 71,7) tant'è che si legge nel bando che :**

“Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile”.

Ne deriva l'illegittimità del bando , per questa parte e delle modalità di esclusione dei ricorrenti per non avere raggiunto la soglia di 71,7 punti che , nella sostanza ha rappresentato il discrimen tra gli ammessi e gli esclusi, come emerge anche dall'elenco degli ammessi, prodotto .

Rispetto a questo profilo non è necessaria la prova di resistenza , non essendo legittima la previsione di un punteggio , ai fini dell'accesso alla prova scritta come del resto affermato dallo stesso TARs , e non potendo rappresentare il raggiungimento di 71.7 punti il requisito legittimo di accesso agli scritti .

La sentenza per questa parte deve quindi essere riformata.

II) VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA'; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE- ERROR IN IUDICANDO

Erronea è la sentenza laddove respinge la doglianza relativa all'illogica previsione di una verifica dei requisiti, anche successiva, alle prove

Secondo il TAR “*. Peraltro non essendo stata allegata quale sia stata la posizione dei ricorrenti rispetto agli esiti della prova pre-selettiva, non è neppure consentito in astratto calcolare quanti candidati avrebbero dovuto trovarsi in tale condizione per poter ritenere illegittima l'esclusione dei ricorrenti dalla ammissione alla successiva prova*

scritta. Da ciò discende la carenza di interesse a dolarsi dell'ammissione alla prova preselettiva di altri candidati asseritamente non titolati.

La sentenza muove dall'erroneo presupposto che esista una graduatoria degli esclusi. Invece il MIUR ha pubblicato solo la graduatoria degli ammessi, –da qui anche la difficoltà di esercitare il diritto di difesa con la relativa lesione - per cui non esiste, contrariamente all' assunto del TAR, alcuna posizione soggettiva dei ricorrenti rispetto all'esito della prova preselettiva (e ciò vale anche in relazione al rigetto del primo motivo), che non risultano fra gli ammessi , solo per non avere raggiunto la soglia del punteggio di 71,7 .

A ciò si aggiunga che i soggetti rinunciatari e sprovvisti di requisiti **sono stati individuati solo prima della prova orale dal MIUR** e sono in numero pari a **141 concorrenti**, come da documentazione prodotta anche nel giudizio di primo grado , **tra i candidati ammessi alla prova preselettiva , numero abbastanza , elevato e che può giustificare la correttezza della doglianza e legittimare il motivo , potendo la graduatoria degli ammessi essere aumentata per altre 141 postazione occupate da soggetti i non aventi i requisiti.**

Questo motivo del resto deve essere letto anche in relazione al primo motivo circa l'aumento del punteggio spettante agli appellanti, se i quesiti fossero stati corretti ed altresì con l'obbligo di accrescere il numero dei soggetti ammessi alla prova scritta alla luce dell'aumento ex legge , dei posti in organico di diritto (come si vedrà infra i candidati da ammettere alla prova orale dovevano essere 10440 e non 870)

La doglianza quindi non è affatto generica e sussiste il legittimo interesse degli appellanti

III) VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA'; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE- VIOLAZIONE DEL DM 138/2017 REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DELLA OTIVAZIONE;ERROR IN IUDCANDO

Con il terzo motivo si contestava l'esiguità del numero dei soggetti ammessi alla prova scritta (8700)

Per il TAR la doglianza è infondata in quanto *“Si consideri, inoltre, che il principio secondo cui l’Amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità nella scelta della soglia dei candidati da ammettere, in caso di preselezione, alle successive fasi concorsuali è stato recentemente ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5645/2018, ove è stata altresì ricordata la funzione di “filtro” svolta dalla prova preselettiva, il cui scopo è quello di consentire una preliminare scrematura dei candidati, funzionale ad assicurare l’economicità e la celerità del procedimento. La giurisprudenza, peraltro, ha già avuto modo di affermare in diverse occasioni che spetta all’amministrazione decidere, di volta in volta, in base alle esigenze del caso concreto, il numero massimo dei candidati da ammettere allo svolgimento delle prove scritte dopo la preselezione (cfr. Tar Lazio-Roma, sent. n. 3190/2018 e n. 11347/2017).*

Orbene queste argomentazioni sembrano , per alcuni aspetti superate dalle considerazioni rese con sentenza dello stesso TAR Lazio n. 10061/2020 del 2 ottobre 2020 , sopra ricordate .

Ma c’è di più. La sentenza richiamata dal Tar non e’ del tutto applicabile alla fattispecie avendo il MIUR delimitato la propria discrezionalità ed indicato con esattezza il numero dei posti per l’ammissione alla prova scritta

Ciò che si invoca è proprio l’osservanza di disposizioni adottate dal MIUR alle quali lo stesso avrebbe dovuto attenersi .

Ed infatti, nella fattispecie, il numero dei soggetti partecipanti alla prova preselettiva , da ammettere alla prova scritta **era stato indicato dal Decreto ministeriale 138/2017** recante disposizioni in materia di concorso per l’accesso alla dirigenza scolastica

L’art.4 Recita:

Art. 4 Determinazione del contingente dei posti del concorso e del corso di formazione 1. Il numero dei posti da mettere a concorso e' determinato con il Bando ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

2. Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del corso-concorso.

3. Sono altresì messi a concorso i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio successivo, per collocamento a riposo per limiti di età, tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi. 4. Dai posti

determinati ai sensi dei commi 2 e 3 sono detratti quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi.

5. Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti determinati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 nella percentuale del venti per cento in più'. L'eventuale frazione di posto è arrotondata all'unità intera superiore.

Secondo il successivo art. 8

Art. 8 Prova preselettiva

1. Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, è svolta una prova preselettiva nazionale.

2. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5.

Il numero degli ammessi alla prova scritta quindi era chiaramente predeterminato .

Orbene il numero dei posti, alla data della prova preselettiva, era pari **a 2900**, a seguito dell'incremento legislativo di 575 unità (DL 135/2018) , tant'è che ad oggi sono stati già immessi in ruolo già **n.2523 unità** e si sta provvedendo con l'ulteriore scorrimento.

Applicando il comma 5 dell'art.4 come richiamato dall'art, 8 comma 2 , il 20% di 2900 posti è pari a 580 per cui la prova preselettiva doveva essere superata da $2900 + 580 \times 3 = 10.440$ e non già 8700 (poi aumentato a 8736)

Da qui l'evidente violazione delle vigenti disposizioni di legge, del regolamento, del Decreto e l'effettivo esiguo numero degli ammessi rispetto al numero che invece avrebbe dovuto partecipare alla prova scritta, con conseguente lesione di principi di buon andamento efficienza dell'azione amministrativa che devono guidare soprattutto la selezione del personale pubblico garantendone la qualifica e le competenze .

Ancora una volta si richiama il recente orientamento del Cds per cui si può arrivare ad *“assorbire tutti i candidati di una selezione pubblica laddove sia dimostrata l'esigenza di coprire un numero significativo di posti di dirigente scolastico, addirittura superiore rispetto al numero programmato di assunzioni al momento della pubblicazione del bando di concorso”*

(CdS 7 gennaio 2021 Sezione sesta n. 0200/2021)

Nella fattispecie sarebbe bastato applicare le disposizioni del citato regolamento dei concorsi

Anche per questa parte la sentenza deve essere annullata .

IV) VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, VIOLAZIONE DEGLI ARTT 3 E 97 COST ; VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C. ERROR IN IUDICANDO

Con il quarto motivo veniva dedotta l'illegittimità della procedura per violazione del principio di unicità della prova, causato dal malfunzionamento del sistema informatico e dai numerosi blackout che avevano interrotto, presso parecchie sedi, le prove preselettive .

Per il TAR : *Va infatti rimarcato che le eccezioni al principio di unicità della prova sono consentite in casi eccezionali, tra i quali sicuramente deve farsi rientrare l'improvvisa ed imprevedibile sospensione nello svolgimento delle stesse determinato da un malfunzionamento nell'erogazione del servizio elettrico. Sul punto, peraltro, le deduzioni dei ricorrenti sono generiche e non offrono alcuna dimostrazione circa l'effettivo ed indebito vantaggio che, a loro dire, avrebbero conseguito i concorrenti delle sedi interessate al black-out.*

Premesso che il MIUR non ha contestato il dedotto motivo che pertanto per il principio di non contestazione sopra richiamato, deve assumersi come acquisito al giudizio, senza ulteriore prova dei fatti, si osserva ulteriormente quanto segue

In primo luogo si tratta di fatti notori, lamentati, in centinaia di ricorsi e descritti più volte dalla stampa (Si legge ad es. in *Tecnica della scuola* articolo del 28 novembre 2018 "Lo svolgimento della prova preselettiva ha registrato numerosi malfunzionamenti delle postazioni informatiche: black out, malfunzionamenti software con risposte non memorizzate correttamente, quesiti errati, ambigui, malformati, non attinenti al profilo di Dirigente Scolastico che si doveva selezionare, report finale che in alcune sedi veniva visualizzato mentre in altre no, documento di votazione d'aula consegnato ai candidati in alcune scuole e in altre no").

Orbene anche il lamentato mal funzionamento dei software non è stato contestato dal MIUR che di fatto ne ha ammesso la sussistenza.

Invero il blackout si è verificato in varie regioni come Campania, Abruzzo e Lazio dove in alcuni casi *“i punteggi attribuiti ai ricorrenti all’esito della prova preselettiva e i relativi giudizi di non ammissione, sono stati viziati da un **blackout del sistema informatico** ”* e centinaia di docenti in altrettanti ricorsi hanno lamentato il black-out

Lo stesso Tar, del resto aveva sospeso ad Ottobre il bando, imponendo una nuova prova preselettiva, da svolgersi entro 20 giorni, per i [91 insegnanti della Campania](#) che mentre rispondevano ai 100 quesiti si erano visti annerire il computer per via di un inaspettato black out telematico

Orbene trattandosi di attività provvedimentale pubblica, la particolarità della procedura telematica non può incidere sull’applicazione dei principi generali di imparzialità e parità di trattamento di tutti i partecipanti alle procedure concorsuale , oltrech  di funzionalità, certezza e ragionevolezza dell’operato della pubblica amministrazione in applicazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost.

Da tali premesse, deriva la già di per sé evidente inidoneità ed illegittimità dei mezzi scelti dall’amministrazione per gestire il procedimento in oggetto e la conseguente discriminazione oggettiva che ne è derivata .

Peraltro appare indubbio che il ritardo di circa 30 minuti (su 100 assegnati) intervenuto dopo l’avvio della prova preselettiva (circostanza e tempistica non contestate dal MIUR) e la conoscenza dei quesiti estratti, comporta necessariamente una posizione di vantaggio per i concorrenti che hanno avuto maggior tempo per elaborare le risposte , anche prescindendo dalla possibilità di accedere ad internet ed acquisire le risposte .

Invero per quanto riguarda la disciplina del concorso pubblico la stessa si uniforma al principio organizzativo , rappresentato dall’espletamento della selezione in un unico momento, che è posto a tutela dei principi di imparzialità e contestualità, in quanto atto a scongiurare il rischio di inevitabili disparità di trattamento.

In sintesi la contestualità della competizione costituisce un requisito irrinunciabile della procedura concorsuale, quale modulo efficiente ed imparziale di selezione di coloro che, in un dato momento storico e alle medesime condizioni di espletamento delle prove e di valutazione delle stesse, risultino i “migliori”. E tale contestualità, nella presente fattispecie, del resto era prevista dal bando.

Invero il principio d'imparzialità è espressione del principio d'eguaglianza, poiché esprime la pari opportunità, cioè il diritto di ciascuno di competere alle stesse condizioni degli altri, di essere messo alla prova e giudicato in modo "eguale rispetto ai propri competitori, e, quindi, impone un correlativo dovere di rango costituzionale in capo a chi della competizione è giudice.

L'equilibrio di un siffatto bilanciamento non può che assestarsi, conformemente alla scelta operata dall'Amministrazione, sull'esigenza di garantire il pieno contemporaneo svolgimento delle prove di concorso

(**Consiglio di Stato, Sez. III – Parere 3 dicembre 2002 n. 2155**).

Anche per questi profili quindi la sentenza non coglie nel segno

**V) VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI;
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI
CONCORSI; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. ERROR IN
IUDCANDO**

Gli odierni appellanti non hanno ricevuto immediatamente l'esito della prova preselettiva rappresentando con il quinto motivo del ricorso l'illegittimità dei provvedimenti anche per violazione del bando e dei principi di imparzialità, buon andamento, nonché con lesione del principio dell'anonimato

Seninchè per il TAR *“la comunicazione in via successiva del punteggio non appare in grado di incidere sul risultato ottenuto che è determinato dal numero di risposte corrette con riferimento ai quesiti formulati”*.

Anche questa argomentazione non coglie nel segno

La circostanza, non contestata dal MIUR che i ricorrenti abbiano avuto accesso ai risultati della prova preselettiva solo in data 30 luglio 2018, a distanza di parecchi giorni dall'espletamento della prova non solo rappresenta una evidente violazione delle disposizioni del bando, ma altresì denota un ulteriore vizio del sistema informatico di cui il MIUR si è avvalso.

In altri termini, contrariamente a quanto avrebbe dovuto essere, il sistema non ha **immediatamente elaborato le risposte ai quiz** ed non ha assegnato con immediatezza il relativo punteggio; ugualmente alcuni candidati hanno avuto accesso ai risultati delle prove solo dopo parecchi giorni

Tale evidente disfunzione (non contestata dal MIUR e del resto motivo di numerosi ricorsi avverso i medesimi provvedimenti per cui oggi è causa) dimostra sicuramente la

non affidabilità della piattaforma utilizzata dal MIUR e l'incertezza sull'effettiva capacità di elaborare esattamente i contenuti

Viene in rilievo altresì in presenza di tale ritardo (non contestato) la violazione dei principi di segretezza e tutela dell'anonimato, anche alla luce delle modalità di espletamento della prova che presupponevano l'identificabilità a mezzo di consegna del documento di riconoscimento e dell'inserimento del Codice fiscale nel sistema informatico per cui al prova era immediatamente riconducibile al candidato.

In altri termini nel casi di contestuale attribuzione del punteggio, il rischio di violazione dell'anonimato poteva essere minore .

Nel caso di tardiva attribuzione del punteggio ne appare evidente la violazione, anche alla luce di quanto si preciserà meglio infra

La motivazione non coglie nel segno e deve essere rigettata

VI) VIOLAZIONE DEL BANDO

Con il sesto motivo si era lamentata la mancata inclusione tra i quesiti somministrati di materie oggetto delle aree tematiche indicate dal bando.

Per il TAR *L'individuazione randomica delle domande d'esame, così come prevista dalla lex specialis, rende ictu oculi plausibile che non tutte le materie fossero oggetto di una specifica domanda ovvero che più quesiti riguardassero una sola materia.*

Senonchè la motivazione non coglie nel segno nel senso che la contestazione riguardava proprio la banca dati ed i 4000 quesiti pubblicati dal MIUR che escludevano alcune delle aree tematiche invece indicate dal bando ed in particolare

In particolare, non ci sono state domande riguardanti gli Organi Collegiali della scuola e al loro funzionamento; sulla responsabilità del Dirigente Scolastico e sull'aspetto organizzativo delle scuole, mentre sono state somministrate più domande sul diritto amministrativo, civile e penale.

Nella stessa batteria dei test pubblicata il 27 giugno, emerge la presenza di riferimenti normativi non sempre legati alle competenze di tipo tecnico amministrativo e didattico-gestionale che sono richieste al dirigente scolastico e che sono presenti nelle 9 aree tematiche indicate dall'art. 6, comma 3, del decreto Direttoriale 23 novembre 2017- G.U. n. 90 del 24/11/2017.

Si lamentava in altri termini la violazione delle disposizioni normative assunte dal MIUR non essendo pertinenti i quesiti della banca dati, come poi estratti in sede di prove preselettive , conformi ed attinenti alle a tematiche individuate dallo stesso MIUR

Nel ricorso introduttivo con dovizia di particolari , ai quali si rinvia per fare parte integrante anche del presente appello , si precisavano e si dettagliavano per ciascuna area tematica , le divergenze tra le stesse aree tematiche che dovevano essere oggetto di studio e la successiva banca dati, che invece proponeva quesiti ed argomento difformi, e si richiama la pacifica e favorevole giurisprudenza sull'argomento , immotivatamente disattesa dal TAR

(Cons. di Stato, sez. IV, n. 6836/2007, Consiglio di Stato, Dec. n. 806/2010; *TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.5.2005, n. 3225*; *TAR Lazio, Roma, sez. III, 8.1.2005, n. 102*; TAR Campania, NA, sez. V, 21.1.2004, n. 230; TAR Basilicata, 20.7.1999, n. 272; TAR Calabria, Catanzaro, 10.5.1999, n. 657; CdS n. 4073/2009 della Sez. V, ; TAR Sardegna, Sez. II, sent. n. 1373/2008; TAR Marche, sez. I, sent. n. 794/2012).

VII) VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA ERROR IN IUDCANDO

Le prove preselettive sino state rinviate più volte dal MIUR che ha infine individuato nel del 23 luglio 2018 la data della prova

Contestualmente il MIUR nominava, molti dei possibili candidati e fra questi anche alcune delle odierne appellanti- **giusta documentazione prodotta nel giudizio di primo grado** e non presa in considerazione dal TAR , quali componenti e presidenti di altrettante commissioni di esami di maturità .

Orbene vero è che esiste ampia discrezionalità nella fissazione di una data di concorso. Tuttavia risponde ai principi di buon andamento garantire pari opportunità e procedure non discriminati nella selezione del personale pubblico .

Orbene tali principi sono stati, immotivatamente, disattesi . Ben 17.000 docenti e le diverse rappresentanze sindacali avevano chiesto uno slittamento della data delle prove, per garantire la massima partecipazione e preparazione del personale docente partecipante

, impegnato fino a quella data in altre attività istituzionali per conto e nell'interesse delle Istituzioni scolastiche.

In particolare le prove scritte hanno impegnato molti i docenti per l'intero mese di giugno e le prove orali sono cessate nella seconda metà di luglio. Gli appellanti hanno avuto quindi un margine di tempo assolutamente ridotto rispetto ad altri docenti non impegnati in compiti di istituto e negli esami di maturità, con evidente violazione del principio di parità di trattamento tanto più rilevante in quanto le predette esigenze erano state denunciate al MIUR che era quindi ben consapevole della condizione discriminate che si sarebbe verificate.

**VIII) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SEGRETEZZA, DELL'ANONIMATO , DI
TRASPARENZA E DI PAR CONDICIO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA;
DIFETTO DI MOTIVAZIONE , VIOLAZIONE E FAKSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 115 C.P.C. , ERROR IN IUDCANDO**

1. Con l'ultimo motivo del ricorso introduttivo si lamentava la violazione del principio del'anonimato

Orbene secondo pacifica giurisprudenza in materia di prove preselettive :

“Le regole di condotta prudenziali si spostano dagli adempimenti materiali che commissari, operatori e concorrenti sono tenuti ad adottare per evitare l'identificazione dei candidati, alle procedure informatizzate che garantiscano il massimo di sicurezza dell'automazione nella individuazione dei quesiti e nella correzione degli stessi, nonché alle procedure seguite dagli operatori nel momento in cui il foglio risposta sia stato compilato e, in quello successivo, in cui si procede alla stampa. Fermo restando, che la rilevanza ai fini della illegittimità rilevante presuppone comunque una allegazione di specifici elementi di fatto in ordine alle condotte degli operatori nelle fasi di gestione del cartaceo o alle procedure automatizzate, da cui possa inferirsi la compromissione dell'automatismo tecnico” (Sulla questione cfr. Cons. Stato, sentenza, Sez. IV, n. 4194 del 2019; ordinanza, Sez. VI, n. 304 del 2018; T.a.r. per il Lazio- Roma, n. 738 e n. 9591 del 2018).

Con riferimento alla presente fattispecie il sistema informatizzato non ha garantito né sicurezza né automatismo tecnico .

In primo luogo come anticipato le prove in talune sedi sono state caratterizzate dal blackout degli impianti con alterazione delle procedure , riattivazione delle schermate e riavvio delle prove a distanza di parecchi minuti rispetto all'orario programmato.

La mancanza di continuità nella prova ha messo a rischio il principio dell'anonimato .

Inoltre gli esiti delle prove non sono state forniti ai candidati automaticamente ed immediatamente. Non si è verificata l'automatica stampa dei risultati contestualmente alla chiusura della prova per scadenza del termine assegnato. Non è stata quindi garantita la sicurezza del sistema cui le citate decisioni si riferiscono ed anzi i concorrenti hanno avuto accesso all'esito delle prove parecchio tempo dopo .

Ne deriva la violazione dell'anonimato .

Secondo numerose pronunce :” *La circostanza che la preselezione non rientri tra le prove concorsuali stricto sensu intese - i cui esiti sono funzionali alla formazione della graduatoria definitiva - non implica quale diretta conseguenza la non estensibilità alla stessa dei principi di imparzialità dell'azione amministrativa e anonimato dei concorrenti “*

Ha chiarito il Tar che la somministrazione di quiz a risposta multipla è un tratto procedimentale della complessiva selezione pubblica, preordinata, in un'ottica di efficacia e celerità dell'agere amministrativo, alla riduzione del numero di concorrenti che dovranno cimentarsi nella successiva redazione degli elaborati.

“La preselezione pertanto, al pari delle prove concorsuali intese in un'accezione stretta, costituisce diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale “tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

In coerenza con quanto appena evidenziato, lo stesso regolamento sui pubblici concorsi, approvato con d.P.R. n. 487 del 1994 - che al comma 2-bis dell'art. 7 regola in modo puntuale la prova in questione- prevede all'art. 1, comma 2, che “il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate

per circoscrizioni territoriali”, qualificando pertanto la preselezione con fase procedimentale, seppur eventuale, di una selezione pubblica.

Tanto chiarito, giova a tal punto rammentare che, secondo un fondamentale assunto ermeneutico espresso dal Consiglio di Stato, “l'imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell'immagine di un'amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale. L'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore... Riguardo la rilevanza "esterna" del principio in disamina è a dirsi che il vizio di parzialità può riconnettersi a situazioni estranee all'atto in sé considerato e piuttosto riferibili al contesto organizzativo in cui ne è maturata l'adozione” (Cons. St., sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070).

Tar Catanzaro, sez. II, 5 novembre 2018, n. 1872

Inoltre si osserva che le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale agli impieghi nella Pubblica Amministrazione si accede mediante pubblico concorso e “*tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*”, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Tali principi impongono alle amministrazioni di utilizzare una procedura di selezione dei propri dipendenti quanto più imparziale e trasparente possibile, consentendo allo stesso tempo di reclutare le migliori risorse disponibili attraverso una sana competizione tra i vari concorrenti, senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso

in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti. A dare concreta tutela a questa norma di rango costituzionale, recentissimamente, con la Direttiva n.3 del 24 aprile 2018, sono entrate ufficialmente in vigore le nuove regole per i concorsi pubblici finalizzati alla copertura di posti di lavoro nella Pubblica Amministrazione, in linea con quanto previsto dalla Riforma del pubblico impiego, in attuazione del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che modifica e integra il testo unico sul pubblico impiego (Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165). L'obiettivo della riforma concorsi pubblici è assicurare il reclutamento dei candidati migliori e delle figure professionali di cui, effettivamente, le P.A. necessitano. Tali linee guida, muovendosi nell'ambito dei principi e delle disposizioni, anche di rango costituzionale, dettate dal quadro normativo vigente, sono ispirate alle regole di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, che presidiano l'accesso per concorso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni. In questo quadro, le norme generali di riferimento si rinvencono, principalmente nell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nel D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 e nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. In coerenza con quanto appena evidenziato, lo stesso D.P.R. 487/1994, prevede all'art. 1, comma 2, che *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali”*.

Orbene secondo un fondamentale assunto ermeneutico espresso anche da codesto Ill.mo Consiglio di Stato, *“l'imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell'immagine di un'amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale. L'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come*

loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore... Riguardo la rilevanza "esterna" del principio in disamina è a dirsi che il vizio di parzialità può riconnettersi a situazioni estranee all'atto in sé considerato e piuttosto riferibili al contesto organizzativo in cui ne è maturata l'adozione"

(TAR Calabria, sentenza n. 1872/2018 del 5 novembre 2018 - Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070).

Nel caso di specie "Ne deriva la violazione del principio dell'anonimato quale effetto della conoscenza del codice identificativo della prova abbinato a ciascun candidato prima della co[rrezione] dei questionari con conseguente possibilità – quanto meno in astratto – della alterazione dei risultati, ad esempio attraverso l'annerimento delle caselle corrispondenti alle risposte corrette. Va, pertanto, ritenuto fondato il quarto assorbente motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione del principio di segretezza della prova"

(T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457).

Inoltre “ TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sentenza 15 ottobre 2015, n.2183, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sentenza 9 marzo 2015, n.3926), ha enunciato il seguente principio di diritto: *“il principio della segretezza è un principio cardine delle pubbliche gare, la cui osservanza non può essere verificata su un piano materiale, dovendo, al contrario, essere garantita anche da menomazioni soltanto potenziali”* (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2008, n. 490). *Le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva, senza un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo e colpa) dei membri della commissione e dei candidati. Sicché, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di “pericolo oggettivo”. Mutuando la terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.* (Consiglio Di Stato, Adunanza Plenaria - Sentenza 20 novembre 2013, n.26).

Nelle procedure pubbliche, quindi, come le gare d'appalto o i concorsi pubblici, bisogna solo distinguere tra le violazioni della regola dell'anonimato imputabili ai concorrenti e quelle imputabili all'amministrazione procedente: nel primo caso bisogna provare l'intenzionalità dei segni di riconoscimento, nel secondo caso è la violazione in sé a rendere illegittima la procedura, (Cons. Stato, sez. III, 17 luglio 2018, n. 4331).

Ed ancora “Nelle selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione»

(Cons. Stato, Ad. Plen., sentenze 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28)”.

Ed ancora, : “[...] il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati; tale criterio, costituendo applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.[...] Allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza delle norme in materia di anonimato delle prove scritte di concorso, si determina una illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse; mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 3747/2013) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.”

Ne consegue che, nel caso in cui la mancata osservanza della regola dell'anonimato è addebitata all'Amministrazione nel contesto di una selezione di stampo comparativo, tale violazione è rilevante in sé senza che sia necessario (per dichiararne la illegittimità)

ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli.

“Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione”.

Il criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.

Mutuando la terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell’anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.

Cons. Stato, Ad. Plen., sentenze 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28

2. Inoltre secondo le istruzioni date dal MIUR per la prova preselettiva per alcune categorie di concorrenti , che ne avessero fatta istanza nella domanda , in quanto affetti da disabilità “

Si legge nella [nota 27719 del 13/06/2018](#) del MIUR contenente le istruzioni relative alla fase preselettiva :

“Sarà possibile provvedere all’inserimento del numero di minuti di extra-time previsti per i candidati che ne hanno diritto: in fase di avvio dell’applicativo saranno riportati i

minuti di extra-time autorizzati, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera j) del Bando, dall'USR per il candidato, come riportato nel registro elettronico".

In altri termini, applicando questa disposizione era possibile risalire ai candidati i cui nominativi erano inseriti nel registro elettronico, che avessero fatto istanza di minuti aggiuntivi e ciò in evidente violazione del principio dell'anonimato

A ciò si aggiunga che secondo le istruzioni date dal MIUR :

"Si segnala la necessità di prevedere, all'ingresso dei candidati presso l'istituzione scolastica, una fase preliminare di verifica, al fine di accertare che i candidati siano presenti negli elenchi di coloro che risultano ammessi a sostenere la prova preselettiva e che saranno, poi, identificati nell'aula ove sosterranno la prova.

L'identificazione dei candidati presso ogni aula è in evidente violazione del principio dell'anonimato, **soprattutto alla luce della ritardata consegna del risultato della prova**, come sopra segnalato.

Ed ancora: *"Il Comitato di Vigilanza dovrà effettuare le operazioni di riconoscimento dei candidati verificando che gli stessi siano muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale ...*

Si provvederà quindi ad aggiornare il registro elettronico con tutti i dati indicati

Il registro elettronico conteneva quindi i dati anagrafici ed il codice fiscale dei candidati, in palese violazione del principio dell'anonimato

Si legge nelle istruzioni: *"I candidati vengono fatti accedere all'aula uno alla volta.*

Il candidato viene riconosciuto, firma il registro d'aula cartaceo ed il responsabile tecnico d'aula spunta la presenza del candidato sul registro elettronico.

Appare evidente l'identificabilità del candidato, tanto più rilevante alla luce dei ritardi nell'assegnazione degli esiti della prova. Ed ancora:

"Il candidato viene fatto accomodare e, subito dopo, inserisce il codice personale anonimo per sbloccare la postazione. Il candidato restituisce, all'incaricato della raccolta, il codice personale, dopo avervi apposto nome, cognome e firma.

Il codice personale anonimo è sottoscritto dal candidato, con ciò rendendo inefficace l'anonimato dello stesso codice.

“Una volta che tutti i candidati saranno in postazione, il responsabile tecnico d’aula, o il comitato di vigilanza, comunica la “parola chiave di accesso/inizio della prova”. Tale parola sarà pubblicata sulla sezione del sito cui avrà accesso il responsabile tecnico d’aula <https://concorsodirigentiscicolastici.miur.it> alle ore 9.55. Una volta che il candidato avrà inserito questa parola avrà accesso prima alle istruzioni, poi alle domande e potrà quindi iniziare la prova. Questa parola chiave di accesso/inizio della prova garantisce l’avvio della prova in contemporanea su tutto il territorio nazionale.”

Invero a causa del black-out la contemporaneità è mancata, ancora una volta con violazione dell’anonimato

– Al termine della prova quindi il responsabile tecnico d’aula si reca su ogni singola postazione e procede a visualizzare il punteggio ottenuto sul monitor del candidato.

Senonchè questo non è avvenuto per vizi del sistema per cui il punteggio non è **comparso nell’immediatezza** . questi fatti non sono contestati dal MIUR . Invero alcuni ricorrenti hanno avuto accesso alla prova solo il 30 luglio , fatto non contestato ed acquisito per il principio di non contestazione, al processo.

La circostanza, si osserva , non è stata contestata dal MIUR per cui in virtù del principio di non contestazione deve ritenersi assunta come accertata nel giudizio

Alcuni candidati hanno appreso dell’esclusione solo a seguito della pubblicazione dell’elenco degli ammessi . Altri hanno ricevuto una formale comunicazione del voto a seguito di accesso agli atti. Gli attuali appellanti hanno appreso del loro voto in data 30 luglio 2018, a distanza di qualche giorno dalla prova (circostanza chiarita nel ricorso introduttivo e non contestata dal MIUR).

“Il candidato, alla presenza del responsabile tecnico d’aula, è tenuto ad inserire il proprio codice fiscale nell’apposito modulo presentato dall’applicazione.

Ancora una volta tale disposizione contrasta con il principio dell’anonimato in quanto il nome viene inserito nel sistema, che come ricordato non ha garantito l’immediatezza del risultato.

“Il responsabile tecnico d’aula esegue la procedura per raccogliere i file criptati contenenti gli elaborati svolti e li carica sul sito <https://concorsodirigentiscollastici.miur.it>.

– In particolare, il responsabile tecnico d’aula si reca davanti ad ogni postazione, procede ad “eseguire il backup del test” selezionando, come destinazione del salvataggio, una cartella locale del pc (preferibilmente la cartella desktop). A seguito della visualizzazione della finestra “backup eseguito correttamente” procede a chiudere l’applicativo. Solo a questo punto inserisce la chiavetta USB e provvede a copiare il file .BAC nella chiavetta stessa.

– Successivamente, il responsabile tecnico d’aula carica sul sito <https://concorsodirigentiscollastici.miur.it> tutti i file criptati presenti nella chiavetta USB. – In particolare, cliccando sul bottone di upload dei risultati verrà visualizzata la finestra da cui selezionare la sorgente dei risultati (chiavetta USB) e dovrà caricare tutti i file .BAC. – In questo modo gli elaborati dei candidati saranno messi a disposizione della commissione esaminatrice per la successiva fase di validazione dell’elenco graduato dei punteggi conseguiti dai candidati.

Senonchè al momento della validazione dei risultati da parte della Commissione era già nota l’associazione tra il nominativo del candidato, il suo codice fiscale ed il suo elaborato, in quanto, secondo le richiamate istruzioni sia il codice fiscale che i dati identificativi venivano inseriti nel programma unitamente al codice anonimo .

Anche questa disposizione è in palese violazione del principio dell’anonimato , anche alla luce della ritardata consegna poi degli elaborati ha messo a rischio ancora una volta la segretezza e l’anonimato

Alla luce di quanto esposto ed applicando alla fattispecie i principi elaborati dalla giurisprudenza, le prove sono viziate e devono essere invalidate.

IX) RINVIO

Si rinvia per il resto ai motivi dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio e nei successivi motivi aggiunti i cui contenuti devono intendersi integralmente richiamati anche in questa sede per farne parte integrante e nei quali si insiste

DOMANDA CAUTELARE

Il fumus è stato ampiamente dimostrato.

Ma sussiste anche il danno grave ed irreparabile che giustifica la sospensione della sentenza appellata

Ed infatti con Decreto Presidenziale n. 6014/2018 le odierne appellanti erano state ammesse a sostenere la prova scritta

Senonchè il Decreto Presidenziale è stato emesso in data **12 dicembre 2018** e le appellanti hanno avuto notizia della sede dove svolgere l'esame solo in data 13 dicembre 2018, giusta pubblicazione sul sito del MIUR della relativa indicazione, per cui **per impossibilità oggettiva e non imputabile non hanno avuto la reale possibilità di partecipare alle prove del 13 dicembre 2018**, in relazione alle quali , **nella stessa data delle prove, conoscevano la sede.**

Essendo tutte le appellanti **residenti fuori Roma**, nessuna è stata messa in grado di essere presente **alle ore 8 del mattino** , secondo le indicazioni del MIUR, e svolgere le predette prove preselettive. A queste ragioni obiettive si aggiungano quelle personali e rappresentate nel giudizio di primo grado

Invero una corretta osservanza del decreto cautelare avrebbe dovuto comportare la fissazione di una data ulteriore e suppletiva per le stesse.

In effetti nessuno dei ricorrenti ha potuto partecipare alle prove scritte .

Solo una ricorrente, la docente Coppolelli, che si trovava già in sede , ha espletato dette prove ed oggi risulta tra le vincitrici del concorso

In relazione alla stessa il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti i gravi motivi ed il danno grave ed irreparabile disponendo con Decreto Presidenziale n. 4397/2020 del 23 luglio 2020 nel ricorso 05762/2020 la sospensione della sentenza oggi appellata

Orbene trattandosi delle medesime situazioni giuridiche, azionate con i medesimi atti , appare evidente la disparità di trattamento subita dalle odierne appellanti che per fatto non imputabile (e pur avendo dimostrato nel giudizio di primo grado l'impossibilità di accedere alle prove del 13 dicembre 2018) , si sono ritrovate ingiustamente ed illegittimamente escluse dal concorso .

Invero la disparità di trattamento risiede anche nella circostanza che l'avviso del MIUR era stato pubblicato il 6 dicembre 2018 ed era riferito ad altre ordinanze cautelari e ad altri docenti che quindi hanno avuto una settimana per organizzarsi in vista delle prove scritte da svolgersi , fuori sede, il 13 dicembre.

Tale possibilità, con evidente disparità di trattamenti, e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, non è stata data alle appellanti, che non hanno avuto il tempo tecnico per conoscere la sede ed organizzarsi conseguentemente prenotando tempestivamente il volo aereo, in orario adeguato per essere, la stessa mattina del 13 dicembre, alle ore 8 presenti per la prova.

Le appellanti chiedono pertanto disporsi, in accoglimento della domanda cautelare, la sospensione della sentenza appellata e l'espletamento di una prova scritta suppletiva, che consenta di dare reale e concreta attuazione al Decreto Presidenziale, rimasto sostanzialmente inattuato ed inattuabile.

Infatti, le appellanti non partecipando alle prove scritte, non avranno la possibilità di accedere alla graduatoria, di essere ripescate e di beneficiare di un eventuale scorrimento di graduatoria, anche a seguito di un esito positivo nel presente giudizio.

Inoltre, occorre aggiungere che, in merito alla procedura concorsuale de qua, il TAR Lazio – Roma, con decreti nn. 5037/2018, 5053/2018 e 5058/2018, ha ammesso, alle prove scritte del concorso, altri candidati che hanno fatto ricorso.

E la stessa docente Coppolelli è stata, come sopra ricordato, ammessa.

Ebbene, da ciò ne consegue che, per effetto di tali provvedimenti cautelari, molti candidati che non avevano superato la preselezione e che hanno fatto ricorso sono stati ammessi con riserva alle prove scritte del concorso. Pertanto, anche al fine di evitare disparità di trattamento e/o sperequazioni tra candidati, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di consentire una prova suppletiva ed ammettere alle prove del concorso anche gli odiere appellanti con l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede di essere autorizzati all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati utilmente inseriti nella graduatoria concorsuale mediante notificazione dell'appello per pubblici proclami (già effettuata in primo grado), in via telematica con pubblicazione dell'avviso sul sito web del MIUR ai sensi dell'art. 52 c.p.a. in combinato disposto con l'art. 151 cpc, stante l'elevato numero dei controinteressati e l'impossibilità di conoscere i nominativi e gli indirizzi di residenza degli stessi.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si insiste nei mezzi istruttori proposti nel giudizio di primo grado ed in particolare si chiede che venga disposta l'acquisizione di tutti gli atti relativi alla procedura concorsuale de qua ed in articolare dei seguenti atti:

1) i verbali relativi alle prove preselettive svolte nelle varie sedi e, in particolar modo, quelli relativi alle sedi in cui c'è stato il black out; 2) i verbali con cui il Consorzio Interuniversitario CINECA ha elaborato l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, con il relativo punteggio conseguito a seguito di correzione automatica, nonché la documentazione trasmessa al MIUR con nota del 24 luglio 2018, assunta al protocollo dell'Amministrazione Ministeriale con il n. AOODGPER 33664 del 24/07/2018.

Alla luce di quanto esposto

CHIEDE

all'Ecc.mo Consiglio di Stato in accoglimento il presente ricorso in appello, previa sospensione della sentenza appellata ed accoglimento delle incidentali domande cautelari, riformare e/o annullare l'appellata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione terza bis n.7788/2020 emessa nel giudizio R.G. 10549 /2018

In via processuale autorizzare la notificazione per pubblici proclami, ex art. 41, comma 4, c.p.a.

Si producono i documenti di cui all'elenco allegato.

Con vittoria di spese e competenze di lite in relazione alle quali ci si dichiara antistatari.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, concernente il rapporto di pubblico impiego ha valore indeterminabile e che il contributo dovuto è di Euro 487,50

Palermo lì

Avv. Nadia Spallita